



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/01

Prima adozione:	12.07.2018
Revisione n. 1:	03.01.2022
Aggiornamento n. 1:	21.02.2022
Aggiornamento n. 2:	09.01.2023
Aggiornamento n. 3:	13.07.2023

Indice

Definizioni	4
--------------------	----------

PARTE GENERALE

Capitolo 1	9
-------------------	----------

Descrizione del quadro normativo

1.1. La responsabilità amministrativa degli enti	9
1.2. Le “Linee Guida” di Confindustria	10
1.3. I reati che determinano la responsabilità ex D. Lgs. 231/01	11
1.4. Le sanzioni comminate dal Decreto	21
1.5. Delitti tentati	24
1.6. Le vicende modificative dell’ente	24
1.7. Reati commessi all’estero	27
1.8. Il procedimento di accertamento dell’illecito	28
1.9. La condizione esimente	28

*

Capitolo 2	31
-------------------	-----------

Descrizione della realtà aziendale

2.1. La “T&A – Tecnologia & Ambiente S.r.l.”	31
2.2. La <i>Corporate Governance</i>	34
2.3. Organigramma Aziendale	45

*

Capitolo 3	46
-------------------	-----------

Obiettivi, funzione e struttura del Modello

3.1. Obiettivi del Modello	46
3.2. Funzione del Modello	47
3.3. Struttura del Modello	48
3.4. I principi generali di controllo interno	49
3.5. I destinatari del Modello	51

3.6. Comunicazione del Modello	52
3.7. Aggiornamento del Modello	52
*	
Capitolo 4	54
L'organismo Di Vigilanza	
4.1. Premessa	54
4.2. Requisiti	55
4.3. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	56
4.4. <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza	57
4.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	58
4.6. La procedura di segnalazione ex D. Lgs. 24/23	61
4.7. Le risorse	80
*	
Capitolo 5	81
Sistema Disciplinare	
5.1. Principi generali	81
5.2. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	81
5.3. Violazione del modello da parte di dirigenti e organi societari	83
5.4. Violazione del modello da parte di collaboratori, consulenti ed altre controparti contrattuali	84
*	
Capitolo 6	86
Piano di formazione e di comunicazione	
6.1. Comunicazione e formazione per i dipendenti	86
6.2. Proposta di piano formativo ed informativo	87
6.3. Comunicazione per collaboratori, consulenti ed altre controparti contrattuali	87
*	

Analisi dei Rischi

I) <i>Risk Assessment</i>: Metodo Adottato	90
II) Legenda	92
III) <i>Risk Assessment</i> – Tabelle di Analisi	93

*

PARTE SPECIALE

1. PR. 01 – Reati in danno della P.A. – art. 24 D. Lgs. 231/01	95
2. PR. 02 – Reati nei rapporti con la P.A. – art. 25 D. Lgs. 231/01	100
3. PR. 03 – Reati informatici e trattamento illecito dei dati – art. 24-<i>bis</i> D. Lgs. 231/01	107
4. PR. 04 – Delitti di criminalità organizzata – art. 24-<i>ter</i> D. Lgs. 231/01	110
5. PR. 05 – Reati societari – art. 25-<i>ter</i> D. Lgs. 231/01	115
6. PR. 06 – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro – art. 25-<i>septies</i> D. Lgs. 231/01	122
7. PR. 07 – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio – art. 25-<i>octies</i> D. Lgs. 231/01	128
8. PR. 08 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 25-<i>decies</i> D. Lgs. 231/01	135
9. PR. 09 – Reati ambientali – art. 25-<i>undecies</i> d. Lgs. 231/01	137
10. PR. 10 – Reati tributari – art. 25-<i>quinqüesdecies</i> D. Lgs. 231/01	146
11. PR. 11 – Altri reati	152

Definizioni

- “*Modello*” o “*M.O.G.C.*”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, adottato dalla “*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*” e rappresentato dal presente documento, dalle parti speciali e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante;
- “*Codice Etico*”: il Codice Etico adottato dalla “*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*” ai sensi dell’art. 6, comma terzo, D. Lgs. 231/01;
- “*Decreto*”: il D. Lgs. 231/01;
- “*Attività Sensibili*”: attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- “*Procedure*”: insieme delle norme e/o prassi individuate ed adottate dalla “*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*” nell’ambito della propria attività aziendale;
- “*Protocolli*”: strumenti preventivi dei reati ex D. Lgs. 231/01 posti in essere dalla “*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*” mediante l’adozione ed applicazione del “*M.O.G.C.*”;
- “*Ente*” o “*Società*”: la “*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*” (di seguito anche “*T&A*”);
- “*Organismo di Vigilanza*” o “*OdV*”: Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- “*Destinatari*”: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali, i dipendenti, i consulenti esterni, gli agenti;
- “*Organo Amministrativo*”: l’Amministratore Unico di “*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*” (di seguito AU);
- “*Soggetti Apicali*”: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- “*Dipendenti*”: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;

quindi, ma non solo, tutti i soggetti - compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

- “*Consulenti*”: coloro che agiscono sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione con la Società;
- “*Whistleblower*”: dipendente o collaboratore che segnala condotte illecite o violazioni del modello;
- “*Stakeholders*”: controparti contrattuali della Società, quali ad esempio fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la società costituisca un’associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), qualora destinati a cooperare con la società nell’ambito delle Attività Sensibili;
- “*Linee Guida Confindustria*”: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 04.12.2003, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. L.gs. 231/01 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201. L’ultimo aggiornamento è stato approvato dal Ministero della Giustizia l’08.06.2021;
- “*Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni*”: le Linee Guida, approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, recanti altresì le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- “*CCNL*”: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile;
- “*Statuto*”: lo Statuto di “*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*”, nella sua ultima versione approvata ed allegata sub lett. A al verbale di Assemblea del 10.07.2019, registrato al n. 6730 di Repertorio – Raccolta 4468 del notaio dott. Sergio Capotorto, in cui sono disciplinati

i poteri e facoltà attribuiti agli Organi sociali;

- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- “Reati”: fattispecie criminose previste dal D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni quali presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente;
- “Certificazione ISO 9001:2015”: certificazione attestante la conformità di un sistema di gestione per la qualità di un’organizzazione alla normativa di riferimento (ISO), per la T&A riferita a *“Erogazione di servizi di campionamento, analisi e misure chimiche, fisiche in matrici ambientali, di ricerca e di assistenza tecnico scientifica per le imprese industriali, artigianali e commerciali dei settori ambientale-chimico. Servizi di ricerca, consulenza in materia di bonifiche di siti inquinati, valutazione di impatto ambientale. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (IAF 34)”*;
- “Certificazione ISO 14001:2015”: certificazione attestante la conformità di un sistema di gestione ambientale (SGA) di un’organizzazione alla normativa di riferimento (ISO), per la T&A riferita a *“Erogazione di servizi di campionamento, analisi e misure chimiche, fisiche in matrici ambientali, di ricerca e di assistenza tecnico scientifica per le imprese industriali, artigianali e commerciali dei settori ambientale-chimico. Servizi di ricerca, consulenza in materia di bonifiche di siti inquinati, valutazione di impatto ambientale. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (IAF 34)”*;
- “Certificazione ISO 45001:2018”: certificazione attestante la conformità di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro di un’organizzazione alla normativa di riferimento (ISO), per la T&A riferita a *“Erogazione di servizi di campionamento, analisi e misure chimiche, fisiche in matrici ambientali, di ricerca e di assistenza tecnico scientifica per le imprese industriali, artigianali e commerciali dei settori ambientale-chimico. Servizi di ricerca, consulenza in materia di bonifiche di siti inquinati, valutazione di impatto ambientale. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)”*;
- “Certificato di Accreditamento n. 1693L – Certificazione ISO/IEC 17025:2017”: certificato

reso da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) a T&A in data 17.04.2018 (modificato il 18.12.2019) attestante la sussistenza in capo a T&A dei "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" secondo la normativa di riferimento. (ISO/IEC);

- "Rating di legalità": strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un "riconoscimento" – misurato in "stellette" – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio *business*. Il *rating* di legalità è attribuito dall'"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" (AGCM), ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ex D. Lgs. 231/01)**

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “Decreto” o il “D. Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l’accertamento al giudice penale competente dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa da organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al

successivo paragrafo da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo previsto dal Decreto, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 04.12.2003. I successivi aggiornamenti, pubblicati in data 24.05.2004, 31.03.2008, 21.07.2014 e 08.06.2021, sono stati approvati dal Ministero della Giustizia che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello, sono:

- l'adozione di un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e

descrizione dei compiti;

- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del proprio Modello, "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.

1.3. I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ EX D. LGS. 231/01.

I reati che impegnano la responsabilità dell'ente sono tassativamente indicati dal legislatore e sono soggetti a modifiche ed integrazioni in conseguenza dei continui interventi legislativi sempre in divenire.

Pertanto, si rende necessaria una costante verifica sull'adeguatezza del sistema di regole che costituisce il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione di tali reati.

L'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti è, infatti, destinato

a conoscere ulteriori ampliamenti.

Alla data di redazione del presente modello i reati-presupposto di detta responsabilità sono stati da ultimo integrati dalle previsioni del D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2021 (con entrata in vigore prevista per il 14 dicembre 2021), con cui è stata data *“attuazione [alla] direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”*, prevedendo l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti, con l'introduzione nel Decreto dell'art. 25-octies.1, ai reati ex artt. 493-ter c.p., 493-quater c.p., 640-ter nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, nonché, quando il fatto ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e salvo che il caso in cui integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, per ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale; e dalle previsioni del D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021 (con entrata in vigore prevista per il 15 dicembre 2021), con cui è stata data *“attuazione [alla] direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”* prevedendo che rilevano, quali reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (a loro volta reati presupposto dell'illecito ex art. 25-octies del Decreto), anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, nonché i delitti colposi anche per i reati ex artt. 648-bis e 648-ter.1, c.p..

Alla data dell'ultimo aggiornamento del presente modello, i reati-presupposto sono stati ulteriormente integrati dalle previsioni del D.L. n. 13/22 (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.02.2022 (con entrata in vigore prevista per il 16.02.2022) recante *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”*, che ha modificato la

rubrica ed ulteriormente specificato le fattispecie di alcuni reati in danno della P.A., ossia i delitti ex artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p. (tutti reati presupposto dell'illecito ex art. 24 del Decreto); e dalle previsioni della L. n. 22 del 09 marzo 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2022 (con entrata in vigore prevista per il 06 aprile 2022), recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, con il cui art. 3 sono introdotti nel Decreto: l'illecito ex art. 25-*septiesdecies* (rubricato “*Delitti contro il patrimonio culturale*”), avente quali reati presupposto i delitti di furto di beni culturali ex art. 518-*bis* c.p., di appropriazione indebita di beni culturali ex art. 518-*ter* c.p., di ricettazione di beni culturali ex art. 518-*quater* c.p., di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ex art. 518-*octies* c.p., di violazioni in materia di alienazione di beni culturali ex art. 518-*novies* c.p., di importazione illecita di beni culturali ex art. 518-*decies* c.p., di uscita o esportazione illecite di beni culturali ex art. 518-*undecies* c.p., di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali ex art. 518-*duodecies* c.p., e di contraffazione di opere d'arte ex art. 518-*quaterdecies* c.p., tutti introdotti nel codice penale dall'art. 1 della medesima legge; e l'illecito ex art. 25-*duodevicies* (rubricato “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”), avente quali reati presupposto i delitti di riciclaggio di beni culturali ex art. 518-*sexies* c.p., e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ex art. 518-*terdecies* c.p., parimenti introdotti nel codice penale dall'art. 1 della medesima legge.

Più in particolare i reati-presupposto sono da individuarsi nei seguenti, raggruppati secondo tipologie omogenee:

- delitti in danno alla Pubblica Amministrazione quali: malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-*bis* c.p.; indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-*ter* c.p.; frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 640, comma secondo, n. 1, c.p.; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-*bis* c.p.; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 640-*ter* c.p.; conseguimento indebito di aiuti,

premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/86 (richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/01);

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali: concussione ex art. 317 c.p.; induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p.; corruzione per l'esercizio della funzione ex artt. 318 e 321 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio ex artt. 319 e 321 c.p.; istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p.; traffico di influenze illecite ex art. 346-*bis* c.p.; corruzione in atti giudiziari ex art. 319-*ter*, comma primo, c.p.; nonché quando gli stessi reati sono commessi dai soggetti indicati agli artt. 320 e 322-*bis* c.p.; e qualora il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea anche peculato ex art. 314 c.p.; peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.; abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. (richiamati dall'art. 25 del D. Lgs. 231/01);
- reati informatici e trattamento illecito dei dati quali: l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-*ter* c.p.; la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ex art. 615-*quater* c.p.; la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico ex art. 615-*quinq*ues c.p.; l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ex art. 617-*quater* c.p.; l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ex art. 617-*quinq*ues c.p.; il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ex art. 635-*bis* c.p.; il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ex art. 635-*ter* c.p.; il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ex art. 635-*quater* c.p., il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ex art. 635-*quinq*ues c.p.; i delitti di falso di cui al capo III del Titolo VII del codice penale mediante

documenti informatici ex art. 491-*bis* c.p. e la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ex art. 640-*quinques* c.p. (richiamati dall'art. 24-*bis* D.Lgs.231/2001);

- delitti di criminalità organizzata ex artt. 416 c.p.; 416-*bis* c.p.; 74 DPR 309/90; tutti quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p.; quelli richiamati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 5 c.p.p.; nonché il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. (richiamati dall'art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, quali: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ex art. 453 c.p.; alterazione di monete ex art. 454 c.p.; contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ex art. 460 c.p.; fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ex art. 461 c.p.; spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ex art. 455 c.p.; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ex art. 457 c.p.; uso di valori di bollo contraffatti o alterati ex art. 464, comma secondo, c.p.; falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati ex art. 459 c.p.; uso di valori di bollo contraffatti o alterati ex art. 464, comma primo, c.p.; contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali ex art. 473 c.p.; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p. (richiamati dall'art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria ed il commercio, quali: turbata libertà dell'industria o del commercio ex art. 513 c.p.; illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513-*bis* c.p.; frodi contro le industrie nazionali ex art. 514 c.p.; frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p.; vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex art. 516

- c.p.; vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p.; fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ex art. 517-ter c.p.; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ex art. 517-quater c.p. (richiamati dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/01);
- reati societari, precisamente: false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.; false comunicazioni sociali ex art. 2621-bis c.c.; false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.; impedito controllo ex art. 2625, secondo comma, c.c.; formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c.; indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 c.c.; illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 c.c.; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ex art. 2628 c.c.; operazioni in pregiudizio dei creditori, ex art. 2629 c.c.; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex art. 2633 c.c.; illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 c.c.; agiotaggio ex art. 2637 c.c.; omessa comunicazione del conflitto d'interessi ex art. 2629-bis c.c.; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638, primo e secondo comma, c.c.; corruzione tra privati, ex art. 2635, terzo comma, c.c.; nonché di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis c.c. (richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001);
 - delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater D. Lgs. 231/2001);
 - delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 583-bis c.p. (richiamati dall'art. 25-quater1 D. Lgs. 231/2001);
 - delitti contro la personalità individuale quali: la riduzione e mantenimento in schiavitù ex art. 600 c.p.; la tratta di persone ex art. 601 c.p.; l'acquisto e alienazione di schiavi ex art. 602; l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.; la prostituzione minorile ex art. 600-bis c.p.; la pornografia minorile ex art. 600-ter c.p.; la detenzione di materiale pornografico ex art. 600-quater c.p.; la pornografia virtuale ex art. 600-quater1 c.p.; le iniziative truistiche volte allo sfruttamento della prostituzione

minorile ex art. 600-*quinques* c.p. e l'adescamento di minorenni ex art. 609-*undecies* c.p. (richiamati dall'art. 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001);

- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (richiamati dall'art. 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e lesioni colpose gravi e gravissime ex art. 590, comma terzo, c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* D. Lgs.231/2001);
- reati di ricettazione ex art. 648 c.p., riciclaggio ex art. 648-*bis* c.p. e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-*ter* c.p., nonché di autoriciclaggio ex art. 648-*ter*1 c.p. (richiamati dall'art. 25-*octies* D. Lgs.231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti quali: l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493-*ter* c.p.; la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493-*quater* c.p.; la frode informativa aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale ex art. 640-*ter* c.p.; ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente (richiamati dall'art. 25-*octies*.1 D. Lgs.231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex artt. 171, comma primo, lett. a-*bis*) e comma terzo, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* l. 633/41 (richiamati dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ex art. 377-*bis* c.p. (richiamato dall'art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001);

- reati ambientali, quali: l'inquinamento ambientale ex art. 452-*bis* c.p.; il disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p.; anche colposi ex 452-*quinquies* c.p. e/o aggravanti ex art. 452-*octies* c.p.; il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ex art. 452-*sexies*; l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ex art. 727-*bis* c.p.; la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ex art. 733-*bis* c.p.; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex art. 137, secondo comma, D. Lgs. 152/2006; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni ex art. 137, terzo comma, D. Lgs. 152/2006; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite ex art. 137, quinto comma, D. Lgs. 152/2006; scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee ex art. 137, undicesimo comma, D. Lgs. 152/2006; scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate, ex art. 137, tredicesimo comma, D. Lgs. 152/2006; attività di gestione di rifiuti non autorizzate ex art. 256, primo comma, D. Lgs. 152/2006; discarica non autorizzata ex art. 256, terzo comma, D. Lgs. 152/2006; miscelazione di rifiuti ex art. 256, quinto comma, D. Lgs. 152/2006; deposito temporaneo di rifiuti pericolosi ex art. 256, sesto comma, D. Lgs. 152/2006; bonifica dei siti ex art. 257, primo comma, D. Lgs. 152/2006; bonifica dei siti da sostanze pericolose ex art. 257, secondo comma, D. Lgs. 152/2006; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258, quarto comma, D. Lgs. 152/2006; traffico illecito di rifiuti ex art. 259, comma primo, D. Lgs. 152/2006; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-*quaterdecies* c.p.; omissione o alterazione del sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti ex art. 260-*bis* D. Lgs. 152/2006; superamento di valori limite di emissione e di qualità dell'aria ex art. 279, quinto comma, D. Lgs. 152/2006; reati in relazione all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui agli artt. 1, primo e secondo comma; 2, primo e secondo comma, 6, quarto comma, 3-*bis*, primo comma,

- l. 150/92; violazione delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente ex art. 3, sesto comma, l. 549/93; inquinamento doloso provocato da navi ex art. 8, primo e secondo comma, D. Lgs. 202/2007; inquinamento colposo provocato da navi ex art. 9, primo e secondo comma, D. Lgs. 202/2007 (richiamati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ex art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/98; promozione, direzione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ex art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D. Lgs. 286/98; favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato ex art. 12, comma quinto, D. Lgs. 286/98 (richiamati dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001);
 - delitti di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ex art. 604-bis c.p. (richiamato dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001);
 - delitti di frode in competizioni sportive ex art. 1 L. 401/89 e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa ex art. 4 L. 401/89 (richiamati dall'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/01);
 - reati tributari, quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3, D. Lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, comma 1, D. Lgs. 74/2000; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000; occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10, D. Lgs. 74/2000; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11, D. Lgs. 74/2000; qualora poi l'illecito sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per

un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, anche dichiarazione infedele ex art. 4, D. Lgs. 74/2000; omessa dichiarazione ex art. 5, D. Lgs. 74/2000; indebita compensazione ex art. 10-*quater*, D. Lgs. 74/2000 (richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/01);

- reati di contrabbando, quali: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali ex art. 282, DPR 43/1973; contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine ex art. 283, DPR 43/1973; contrabbando nel movimento marittimo delle merci ex art. 284, DPR 43/1973; contrabbando nel movimento delle merci per via aerea ex art. 285, DPR 43/1973; contrabbando nelle zone extra-doganali ex art. 286, DPR 43/1973; contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali ex art. 287, DPR 43/1973; contrabbando nei depositi doganali ex art. 288, DPR 43/1973; contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione ex art. 289, DPR 43/1973; contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti ex art. 290, DPR 43/1973; contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea ex art. 291, DPR 43/1973; contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 291-*bis*, DPR 43/1973; circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex 291-*ter*, DPR 43/1973; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex 291-*quater*, DPR 43/1973; altri casi di contrabbando ex art. 292, DPR 43/1973; nonché le fattispecie di cui agli artt. 294, 295 e 296 DPR 43/1973; e le contravvenzioni relative alla differenza tra il carico ed il manifesto ex art. 302 DPR 43/1973; alla differenza rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti ex art. 304 DPR 43/1973; al mancato scarico della bolletta di cauzione – differenze di quantità ex art. 305 DPR 43/1973; alla differenza di qualità rispetto alla bolletta di cauzione ex art. 306 DPR 43/1973; all'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita ex art. 307 DPR 43/1973; alla differenza nelle merci depositate nei magazzini doganali privati ex art. 308 DPR 43/1973; alla differenza rispetto alla dichiarazione di

merci destinate alla temporanea importazione od esportazione ex art. 310 DPR 43/1973; alla differenza di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione ex art. 311 DPR 43/1973; alla differenza di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione ex art. 312 DPR 43/1973; alla differenza di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e reimportazione ex art. 313 DPR 43/1973 (richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/01);

- delitti contro il patrimonio culturale, quali: il furto di beni culturali ex art. 518-*bis* c.p., l'appropriazione indebita di beni culturali ex art. 518-*ter* c.p.; la ricettazione di beni culturali ex art. 518-*quater* c.p.; la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ex art. 518-*octies* c.p.; le violazioni in materia di alienazione di beni culturali ex art. 518-*novies* c.p.; l'importazione illecita di beni culturali ex art. 518-*decies* c.p.; l'uscita o esportazione illecite di beni culturali ex art. 518-*undecies* c.p.; la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali ex art. 518-*duodecies* c.p.; e la contraffazione di opere d'arte ex art. 518-*quaterdecies* c.p. (richiamati dall'art. 25-*septiesdecies* del D. Lgs. 231/01);
- delitti di riciclaggio di beni culturali ex art. 518-*sexies* c.p. e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ex art. 518-*terdecies* c.p. (richiamati dall'art. 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/01);
- reati transnazionali ex art. 10 della legge 146/2006.

1.4. LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO.

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- 1) della gravità del fatto;
- 2) del grado della responsabilità dell'ente;
- 3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- a) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede

principale.

1.5. DELITTI TENTATI.

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative in cui lo stesso può incorrere, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma primo, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda a tal proposito l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle

vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma che *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, comma primo, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma secondo, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e
- ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al Giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le

seguenti limitazioni:

- i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.7. REATI COMMESSI ALL'ESTERO.

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 – commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificaione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono che:

- i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

- iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.8. IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.9. LA CONDIZIONE ESIMENTE.

L'art. 6 del Decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità dell'ente qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello eventualmente verificatosi ed abbia incaricato un apposito Organismo indipendente di vigilare

affinché il Modello sia osservato e continuamente aggiornato.

In particolare, qualora il reato venga commesso da soggetti in posizione “apicale”, che rivestono, cioè, funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che:

- è stato adottato un Modello Organizzativo e Gestionale in grado di sovrintendere alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- è stato nominato un “Organismo di Vigilanza” specificatamente dotato della funzione di vigilare sul funzionamento e sull’applicazione del modello;
- non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell’OdV;
- il soggetto che ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Nel caso in cui invece il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione di uno dei soggetti sopraindicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per la ricorrenza della detta esimente, il Decreto prescrive inoltre che il Modello venga adottato ed efficacemente attuato.

Con riferimento all’efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (*risk assessment*);
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

Con riferimento all’effettività del Modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

Nel concreto il Modello per essere considerato idoneo deve tener conto di tre elementi essenziali:

- a) obiettivi;
- b) struttura;
- c) contenuti.

Sul piano oggettivo il Modello può descriversi come un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo strumentali alla prevenzione dei reati ai sensi del Decreto.

Il Modello svolge il ruolo di vero e proprio sistema operativo, che agisce quale sensore dei rischi reato, al fine di svolgere contemporaneamente sia un'efficace attività di monitoraggio e segnalazione, sia una reale attività di prevenzione.

L'idoneità del Modello va misurata in relazione all'obiettivo di evitare la commissione dei reati di un determinato tipo e consiste nella sua adeguatezza alla specifica struttura ed alla concreta attività dell'ente, contrastando la possibile realizzazione di condotte illecite nello svolgimento delle attività dell'ente medesimo, nell'interesse e vantaggio dello stesso.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

2.1. LA “T&A – TECNOLOGIA & AMBIENTE S.R.L.”.

La “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” è una società a responsabilità limitata costituita il 24.11.2010 come *spin off* del Politecnico di Bari, che sin dalla sua fondazione persegue lo scopo di fornire servizi ad imprese ed Enti nel campo dell’ingegneria e della chimica ambientale. La società svolge altresì attività di ricerca e offre servizi avanzati di ingegneria in tema di ambiente, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti, alla bonifica di siti inquinati, al trattamento delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera.

La Società oggi è interamente partecipata da soci di diritto privato, avendo gli stessi rilevato la partecipazione originariamente detenuta dal Politecnico di Bari.

Il capitale sociale di “T&A” (interamente versato), infatti, ammonta a complessivi € 120.000,00 ed è detenuto: dalla “DVT Holding S.r.l.”, con sede in Putignano (BA) alla Via Mozart 2/A – P.IVA 08336170728, legalmente rappresentata dall’ing. Gianluca Intini, per 52,41% (pari ad € 62.898,31 del capitale sociale), e dalla “Felce S.r.l.”, con sede in Castellana Grotte (BA) alla Via Domenico Lanera n. 16/18 – P.IVA 07980070721, legalmente rappresentata dal sig. Arcangelo Cangialosi, per il 47,58% (pari ad € 57.101,69 del capitale sociale).

La Società ha stabilito la sua sede legale in Putignano (70017 - BA) alla Via Michele Mummolo n. 13, dove sono ubicati anche gli uffici amministrativi, che costituisce altresì la sua sede operativa dedicata all’attività di laboratorio, ed un’Unità Locale n. BA/3, sita in Bari (70122 - BA) al Viale Adriatico Fiera del Levante Pad. 105 s.n.c., quale secondo Ufficio Amministrativo dedicato alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria.

Le aree di attività che costituiscono il *core business* della “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.”, così come dalla stessa illustrato sul sito aziendale reperibile all’indirizzo www.tecnologiaeambientesrl.com, sono quelle di:

- i) Ricerca e Sviluppo: “T&A” sviluppa progetti di ricerca sia in ambito privato sia in ambito pubblico, partecipando nel caso anche a bandi e/o programmi con finanziamento pubblico (es. il programma “Spin-off”). Le aree di studio riguardano ricerca e sviluppo di base, pilota, applicato, pre-competitivo e industriale di nuovi prodotti, processi e servizi in campo ambientale. Nel tempo la “T&A” ha sviluppato specifiche esperienze nell’esecuzione di prove sperimentali a supporto dei processi di bonifica di suoli e acque di falda, di trattamento e recupero rifiuti e di abbattimento delle emissioni odorigene. Le attività sono svolte nei propri laboratori ed attraverso la realizzazione di impianti pilota mobili allestiti in appositi *container*. A conclusione dell’attività di ricerca svolta, i gruppi di lavoro di “T&A” partecipano anche alla divulgazione dell’esito dei programmi sviluppati, mediante pubblicazioni su riviste di settore e/o la partecipazione a convegni di presentazione dei lavori e degli esiti conseguiti.
- ii) Laboratorio: il laboratorio di chimica ambientale di “T&A”, avviato a gennaio 2017, si estende su 200 mq e si avvale delle più moderne e principali attrezzature per l’esecuzione di analisi ed indagini dei diversi comparti ambientali. Il laboratorio di T&A dispone di tre aree di lavoro indipendenti:
 - Area “Laboratorio Sperimentale”, destinata alle attività sperimentali a scala di laboratorio e finalizzate alla realizzazione di tecnologie avanzate di bonifica delle matrici contaminate (acqua, aria e suoli);
 - Area “Laboratorio Preparativa”, consistente nella fase “preparativa dei campioni”, comprende una gran varietà di strumenti tra cui: digestore acido per la preparativa di analisi di metalli; estrattore multicampione *Soxhlet* per l’estrazione di analiti di natura organica; cromatografo Ionico per analisi di anioni nelle acque; *rotavapor* per l’allontanamento di solventi organici tramite evaporazione; distillatore in grado

di generare acqua distillata e acqua ultra pura; altra strumentazione di base come frigorifero, congelatore, bilancia, pH-metro e bagno ultrasuoni e agitatori rotanti.

- Area “Laboratorio Strumentale”, consistente nella fase di “analisi strumentale”, comprende le seguenti attrezzature: bilancia analitica cinque cifre decimali per analisi gravimetriche, collocata all’intero di una cabina climatica che ne garantisce la stabilità di temperatura e umidità; ICP-OES per analisi dei metalli; GC-MS per analisi di inquinanti organici quali PCB e IPA; GC-FID/ECD per analisi di Idrocarburi (FID); per determinazione PCB e pesticidi clorurati (ECD)

“T&A” offre il servizio di campionamento e analisi chimico-fisiche su matrici solide (rifiuti, suoli, ecc.), liquide (acque e rifiuti liquidi) e gassose (emissioni in atmosfera). Le analisi vengono eseguite utilizzando le metodiche ufficiali di settore. Il laboratorio parteciperà a prove interlaboratorio su circuiti nazionali, così da garantire la certezza del risultato.

- iii) Consulenza Ambientale e tecnico-progettuale: “T&A” supporta Enti ed aziende fornendo specifica consulenza e assistenza in merito alle disposizioni normative vigenti nel campo ambientale, alla predisposizione pratiche autorizzative nel settore emissioni, acque reflue e rifiuti, alla predisposizione indagini preliminari, piani di caratterizzazione su siti potenzialmente inquinati, analisi di rischio e relativi progetti di bonifica, alla progettazione di impianti trattamento rifiuti. Particolari competenze e *know-how* sono state acquisite dal proprio personale nella modellazione previsionale di ricadute di inquinati ed emissioni odorigene da attività industriali, nonché nello sviluppo di modelli sito specifici per il trasporto di inquinati nella falda.

“T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” ha implementato un sistema di gestione c.d. integrato, improntato al miglioramento continuo della gestione interna, dell'efficacia dell'organizzazione, nel rispetto della normativa di riferimento, della "good practice" professionale, di tutte le prescrizioni cogenti e dei valori di integrità, lealtà, legalità e cooperazione sociale, oltre che della gestione del sistema qualità e dei servizi erogati, con particolare attenzione alla tutela ambientale ed alla sicurezza e salute dei propri operatori e

delle parti interessate. Con precupuo riferimento alle attività di “Erogazione di servizi di campionamento, analisi e misure chimiche, fisiche in matrici ambientali, di ricerca e di assistenza tecnico scientifica per le imprese industriali, artigianali e commerciali dei settori ambientale-chimico. Servizi di ricerca, consulenza in materia di bonifiche di siti inquinati, valutazione di impatto ambientale. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (IAF 34)”, il sistema di gestione di “T&A” ha ottenuto la “Certificazione ISO 9001:2015”; la “Certificazione ISO 14001:2015” e la “Certificazione ISO 45001:20182”. Con riferimento all’attività di Laboratorio la T&A ha altresì ottenuto il “Certificato di Accreditamento n. 1693L – Certificazione ISO/IEC 17025:2017”, reso da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) in data 17.04.2018 (modificato il 18.12.2019) ed attestante la sussistenza in capo a “T&A” dei “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura” secondo la normativa di riferimento. (ISO/IEC). Da ultimo, con deliberazione del 22.03.2022 l’”Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato” ha attribuito a “T&A” il Rating di legalità con punteggio ★★++.

2.2. LA CORPORATE GOVERNANCE.

L’Assemblea dei Soci (AS)

La “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” è una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale, di complessivi € 120.000,00, è stato sottoscritto e versato dalla “DVT Holding S.r.l.”, con sede in Putignano (BA) alla Via Mozart 2/A – P.IVA 08336170728, legalmente rappresentata dal ing. Gianluca Intini, per 52,42%, e dalla “Felce S.r.l.”, con sede in Castellana Grotte (BA) alla Via Domenico Lanera n. 16/18 – P.IVA 07980070721, legalmente rappresentata dal sig. Arcangelo Cangialosi, per il 47,58%.

Lo Statuto della Società disciplina le competenze dell’Assemblea dei soci, prevedendo all’art. 14 che sono di inderogabile competenza dell’Assemblea:

- l’approvazione del bilancio;
- la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio

Sindacale, ovvero del sindaco unico, e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; e dei relativi compensi (qualora non sia stabilito dallo Statuto);

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni previste dall'art. 2482-*bis*, comma quarto, c.c. con riferimento alla riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad oltre un terzo dello stesso;
- la decisione di scioglimento anticipato della società ex art. 2481, comma primo, c.c.;
- la decisione di nomina dei liquidatori ex art. 2487-*ter* c.c.;
- la decisione di revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487 c.c.;

oltre che la deliberazione su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

L'organo amministrativo: l'Amministratore Unico (AU)

L'art. 22 dello Statuto della Società prevede che la rappresentanza legale è affidata ad un Amministratore Unico (o, in caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del CdA) attualmente individuato nel ing. Gianluca Intini, nominato con delibera dell'Assemblea del 13.02.2020, a cui fa capo, per il tramite della "DVT Holding S.r.l.", anche la proprietà nella misura del 52,42% *pro capite* del capitale sociale (essendo l'ulteriore 47,58% intestato alla "Felce S.r.l.").

All'AU, quale organo amministrativo, sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezioni di sorta, con il riconoscimento di tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione di quelle che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Sono, dunque, attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio in tutte le sedi;
- la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o determinate categorie di atti, nonché nominare direttori generali;
- la facoltà di nominare procuratori *ad lites*.

L'art. 19 dello Statuto di T&A prevede poi espressamente che l'Organo Amministrativo doti la Società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la presentazione del bilancio di esercizio all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale;
- l'onere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nella gestione aziendale e, in particolare, in quella ordinaria, l'AU è coadiuvato dai Responsabili di Settore, ad oggi individuati nel Responsabile Amministrazione (RA), Responsabile Scientifico (RS), Responsabile Sistema di Gestione integrato Qualità e Commesse Campionamenti (RSGI) e Responsabile del Laboratorio (RL).

L'AU, con il supporto della Funzione Amministrativa, intrattiene per conto della Società i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia ai fini del rinnovo delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività d'impresa sia, soprattutto, per la partecipazione ai bandi di gara e/o alle procedure negoziate per l'affidamento di incarichi.

L'AU è altresì coadiuvato dai singoli Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive

competenze, nella gestione operativa delle commesse, sia private sia pubbliche, mantenendo tuttavia in capo a sé il potere di firma oltre che quello relativo alla definizione economica delle commesse (in particolare riferita alla determinazione dell'offerta economica da presentare nelle gare – pubbliche o private –, ai ribassi da applicare ed all'eventuale scontistica). Per quanto concerne la gestione delle trattative nel settore privato nonché per l'attività di ricerca, l'AU è altresì direttamente coadiuvato dal RS.

È l'AU, di concerto con il RS e con il supporto del RA, a selezionare le gare a cui la "T&A" intende partecipare, sottoscrivendo le dichiarazioni di impegno e sostitutive di atto notorio e, qualora occorra, selezionando i *partners* con cui la Società dovrà costituire un'A.T.I. e/o un R.T.I. (a prescindere dalla partecipazione di "T&A" come capogruppo-mandataria).

L'AU, per il tramite del RA e della FAM, approva i *budget* di spesa ed i pagamenti delle forniture di beni e servizi, con il cui supporto interagisce con ceto bancario oltre che con i Consulenti esterni (C), sia per la predisposizione della bozza di bilancio sia per la gestione del personale.

L'AU è la figura di raccordo tra le funzioni amministrative e quelle tecnico-produttive, dettando la *policy aziendale* e le linee strategiche da adottare.

Possiede illimitata capacità di spesa ed è il soggetto titolare del potere disciplinare all'interno dell'azienda, che esercita di concerto con i Responsabili di Settore, nei rispettivi ambiti di competenza.

Le Funzioni Delegate

"T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." si è dotata di un apposito sistema di deleghe interno al fine di ottimizzare la gestione aziendale mantenendo al contempo una precisa ripartizione di compiti e responsabilità, strutturando la propria organizzazione come segue:

- il Responsabile Amministrativo (RA): coordina l'attività della Funzione Amministrativa (FAM), coadiuvando l'AU nella gestione economica della Società. Il RA supporta l'AU nella predisposizione della contrattualistica aziendale, sia con riferimento ai contratti di

servizi alla clientela, sia per quelli di approvvigionamento. Sono precipuamente demandati al RA la gestione ed il monitoraggio della mail e della PEC aziendali, con lo *screening* preliminare delle proposte di incarico pervenute con tale modalità. Per la gestione delle commesse pubbliche, il RA si rapporta con l'AU per quanto attiene la parte esecutiva e le relazioni con i referenti della PA, e con l'Ufficio Gare Aziendale (UG), per quanto attiene alla selezione, predisposizione e partecipazione delle procedura gare di interesse per "T&A". Nel settore privato il RA opera in sinergia con l'AU ed il RS nella registrazione delle richieste di incarico, nonché nella predisposizione ed inoltro delle proposte contrattuali (essendo comunque l'AU a stabilire la parte economica). In tale ambito il RA cura altresì l'archiviazione della proposta accettata dal cliente e la conseguente predisposizione della fatturazione, coordinandosi con i Responsabili di Settore per l'assegnazione delle attività contrattualizzate ed i tempi di esecuzione (da questi ultimi caricati sul *software* gestionale di "T&A"). Il RA coordina la FAM per la gestione delle contabilità aziendale, oltre che per tutta la contrattualistica e documentazione relativa a forniture e vendite (fatture, DDT, ecc.). Al RA è demandata la gestione della fiscalità (imposte dirette ed indirette) ed è il soggetto cui è demandato il rapporto con l'Agenzia delle Entrate e con il Consulente fiscale (C). Quale Responsabile Risorse Umane (RRU), il RA è altresì il principale referente del Consulente del lavoro (C) per la predisposizione, il controllo e la successiva approvazione delle buste paga, essendo peraltro deputato alla predisposizione del piano ferie ed a ricevere dai Responsabili di Settore le segnalazioni delle trasferite e/o delle assenze, oltre che al supporto dell'AU e dei Responsabili di Settore nella gestione dei turni di lavoro dei dipendenti. In tale ambito il RA riceve le segnalazioni da parte dei Responsabili di Settore relative alla necessità di personale, ricercando la risorsa richiesta (da convocare poi per un colloquio assieme all'AU e/o al Responsabile di Settore di riferimento) tramite selezione dei *curricula* già pervenuti e/o tramite inserzioni *online*. Attualmente il RA è stato individuato nella sig.ra Anna Maria Mastrangelo.

- la Funzione Amministrativa (FAM): coordinata dal RA, alla FAM è demandata tutta l'attività dell'Area Finanziaria-Contabile della Società, essendole affidata la tenuta della contabilità e l'elaborazione dei dati del bilancio, le attività di segreteria societaria, nonché la gestione degli affari generali (affitti, approvvigionamenti, ecc.), la gestione dei finanziamenti, la gestione della "cassa" aziendale, e la gestione degli adempimenti fiscali. Si rapporta con l'AU ed i Responsabili di Settore anche per le richieste delle autorizzazioni amministrative, nonché per le dichiarazioni fiscali. La FAM si coordina anche con il RSPP per l'acquisto dei DPI nonché per la selezione dei relativi fornitori, sotto la supervisione del RA. Primario referente di quest'ultimo per conto della FAM è il Responsabile Acquisiti (RAQ) – attualmente individuato nella sig.ra Vincenza Fusillo), per quanto attiene in particolare il coordinamento della FAM nella gestione del magazzino (contabile), delle richieste di approvvigionamento da parte dei Responsabili di Settore e dei conseguenti ordinativi ai fornitori, nonché nella gestione dei pagamenti (previa approvazione dell'AU) e nell'archiviazione delle fatture passive. Tramite il RAQ la FAM procede ad apposite indagini di mercato per la selezione dei fornitori e si occupa dell'archiviazione di tutta la contrattualistica e della documentazione relativa a forniture e vendite (polizze di carico, DDT, ecc.). Intraneo alla FAM è anche l'Ufficio Gare (UG) – attualmente composto dall'Avv. Emanuela Grottola), a cui è affidato lo *screening* delle procedure di gara d'interesse per "T&A" ed il supporto all'AU e, qualora occorra, al RA, negli accessi ai portali/piattaforme telematici/che a ciò dedicati/e (*in primis* "MePA – Mercati Elettronici PA"). L'UG in particolare si coordina con l'AU, il RA ed il RS per la presentazione della partecipazione alle gare selezionate, appurando la sussistenza in capo alla Società (e/o all'A.T.I. o R.T.I.) dei requisiti richiesti, predisponendo tutta la documentazione utile da trasmettere/caricare, e recependo dall'AU gli estremi relativi all'offerta economica (anche nel caso di affidamenti diretti). È demandato all'UG la cura dei rapporti con le compagnie assicurative finalizzate all'ottenimento delle polizze (sia provvisorie che definitive) da produrre in sede di gara

ed in caso di affidamento dell'appalto (oltre che per quelle relative alla responsabilità civile), ed a quelli con il notaio che l'AU incarica per la predisposizione del contratto di A.T.I. o R.T.I. (qualora la Società si determini a partecipare in tale forma). L'UG si raccorda inoltre con l'AU per quanto attiene alla stipula dei contratti in conseguenza dell'aggiudicazione e/o assegnazione, e con il RA per la raccolta e conseguente archiviazione della documentazione relativa alle singole gare aggiudicate, nonché quella relativa ai partner con cui "T&A" costituisce (volta per volta) un'A.T.I. o un R.T.I.. Per la gestione contabile, la redazione e l'invio del bilancio e delle dichiarazioni fiscali la FAM si rapporta inoltre con il Consulente fiscale della società, dott. Leonardo Pedone, referente dello studio di consulenza "P&L - Dottori Commercialisti e Avvocati", con sede in Castellana Grotte alla Via Domenico Lanera n. 16/18.

*

- **Responsabile Scientifico (RS):** è il principale referente dell'AU per quanto attiene la Funzione Ricerca Tecnica (FRT), dallo stesso coordinata, sia nel settore pubblico sia in quello privato. In tale ambito, coadiuva l'AU nella raccolta e successiva gestione delle commesse/incarichi nonché nei rapporti con la PA, sia per quanto attiene le commesse pubbliche sia per ciò concerne le autorizzazioni relative ai progetti/interventi oggetto della commessa/incarico. Individua autonomamente o in concerto con l'AU i tecnici che andranno a comporre i gruppi di lavori per commessa, coordinandosi con il RA e la FAM per la gestione dei turni e degli straordinari dei dipendenti del settore tecnico-scientifico. È il responsabile del settore ricerca di "T&A", essendo affidata al RS la programmazione e successiva gestione dei progetti ricerca (sia in ambito pubblico che privato), ivi compresa l'individuazione, selezione e partecipazione ai bandi pubblici di finanziamento. A tal fine si raccorda con il RA per la predisposizione della relativa documentazione e, in caso di aggiudicazione, con la FAM per la successiva rendicontazione dei costi. Coordina altresì la divulgazione dei risultati conseguiti mediante la cura delle pubblicazioni scientifiche e partecipazione dei tecnici coinvolti a

convegni. Il RS è attualmente individuato nell'ing. Federico Cangialosi.

- Funzione Ricerca Tecnica (FRT): coordinata dal RS, è costituita dai tecnici coinvolti nei singoli progetti di ricerca e/o nell'esecuzione delle commesse, andando a costituire i relativi gruppi di lavoro.

*

- Responsabile Commesse Campionamenti (RCC): è il responsabile delle attività di campionamento c.d. *in situ* effettuate da "T&A" in esecuzione delle commesse ricevute. Coordina la Funzione Campionamenti (FC), individuando le risorse interne (tecnici) che andranno a costituire i gruppi di lavori operativi. È affidata al RCC la supervisione sul rispetto della normativa di settore e delle procedure implementate da "T&A" per le attività di campionamento (pur essendo il tecnico firmatario del verbale il primo responsabile di quanto compiuto), essendogli deputata anche la formazione in materia del personale dipendente. Il RCC si coordina con il RA e il RSPP per la consegna ai tecnici-dipendenti (ed a monte per l'approvvigionamento) dei DPI adeguati all'attività di campionamento da svolgere, ed è individuato quale preposto per la sicurezza con riferimento a tali attività (essendo egli il primo referente in caso di infortunio nonché l'incaricato a relazionare al RSPP). Il RCC è altresì il referente del RAQ per quanto attiene l'approvvigionamento delle apparecchiature tecniche necessarie per l'attività di campionamento. Quale Responsabile di Settore è infatti il RCC a segnalare la necessità di nuova apparecchiatura, individuando i fornitori da cui raccogliere i relativi preventivi, riportando al RAQ la sua valutazione tecnico-qualitativa del prodotto da acquistare (anche nel caso in cui si proceda con la richiesta ad un fornitore "qualificato", ossia già utilizzato da "T&A"). In tale ambito è anche il responsabile della manutenzione delle apparecchiature per i campionamenti e dei mezzi, seguendo il relativo "piano manutentivo". Il RCC è altresì il responsabile dei rifiuti prodotti internamente da "T&A", gestendo e compilando il registro MUD e curando altresì la reportistica (verbali di consegna) delle restituzioni alla clientela dei campioni analizzati. Ha limitata capacità di

spesa, circoscritta all'utilizzo di una carta prepagata aziendale dedicata agli acquisiti minori (es. blister, ecc.). Il RCC è attualmente individuato nel sig. Andrea Miccolis.

- Funzione Campionamenti (FC): coordinata dal RCC, è costituita dai tecnici che svolgono l'attività di campionamento *in situ* in esecuzione delle commesse, andando a costituire i relativi gruppi di lavoro.

*

- Responsabile Sistema di Gestione Integrato Qualità (RSGI/RQ): è il soggetto cui è demandato il controllo e la supervisione per il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato e della Qualità aziendale in relazione a tutti gli schemi di certificazione/standard adottati dalla Società. Supporta l'AU nella definizione ed attuazione della *policy* aziendale con particolare riferimento alla qualità, al rispetto dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro. Il RSGI/RQ in particolare coordina le azioni necessarie per l'attuazione del sistema di gestione aziendale, anche quale referente dell'Organo Amministrativo, cui relaziona sullo stato del sistema, proponendo miglioramenti ed azioni correttive in caso di scostamenti e/o non conformità. A tale scopo il RSGI/RQ cura la gestione della documentazione del Sistema Integrato Qualità emettendo, distribuendo ed aggiornando il Manuale delle procedure aziendali, le procedure gestionali e le registrazioni, di cui poi verifica il rispetto da parte di tutte le funzioni aziendali, valutandone così l'efficacia, anche attraverso la pianificazione, esecuzione e registrazione di appositi audit interni. Il RSGI/RQ rapportandosi con l'AU ed i Responsabili di Settore, promuove le azioni preventive e correttive per assicurare la conformità aziendale al Sistema di Gestione Integrato Qualità, verificando l'attuazione delle soluzioni promosse ed assicurando la corretta archiviazione e conservazione, tramite la FAM, di tutti i documenti di registrazione della qualità per la raccolta dei dati, storici e non, al fine di consentire una valutazione *ex post* dei risultati ottenuti. Il RSGI/RQ è altresì il referente aziendale per la conferma ed il rinnovo delle certificazioni ottenute dalla Società, partecipando agli audit di verifica con gli enti

certificatori. Il RSGI/RQ è attualmente individuato nel sig. Andrea Miccolis, che è anche il RCC nonché il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

*

- Responsabile del Laboratorio (RL): coordina e verifica tutte le attività del Laboratorio analisi della Società, di cui è responsabile. Il RL sovrintende a tutte le attività di analisi, esperendo altresì un controllo *ex post* sugli esiti riportati nei rapporti di prova (eventualmente confrontandoli con il foglio di lavoro predisposto dal Responsabile Commesse Laboratorio - RCL) per poi effettuare la trasmissione al cliente. È affidata al RL la supervisione sul rispetto della normativa di settore e delle procedure implementate da “T&A” per le attività di analisi, essendogli demandata anche la formazione in materia del personale dipendente, oltre che il controllo sul mantenimento da parte dei tecnici di laboratorio delle loro abilitazioni. Il RL opera inoltre un costante controllo sul mantenimento da parte di “T&A” dei requisiti prescritti per l’accreditamento ACCREDIA, monitorando l’adeguatezza delle attrezzature di analisi, il rispetto delle procedure implementate e l’idoneità dei metodi adottati. Il RL è altresì il referente del RAQ per quanto attiene l’approvvigionamento delle apparecchiature tecniche necessarie per l’attività di analisi, mentre si coordina con il RAC per gli approvvigionamenti di magazzino. Quale Responsabile di Settore è infatti il RL a segnalare la necessità di nuova apparecchiatura, individuando i fornitori da cui raccogliere i relativi preventivi, riportando al RAQ la sua valutazione tecnico-qualitativa del macchinario da acquistare (anche nel caso in cui si proceda con la richiesta ad un fornitore “qualificato”, ossia già utilizzato da “T&A”). In tale ambito è anche il responsabile della manutenzione straordinaria delle apparecchiature per le analisi, seguendo il relativo “piano manutentivo”, mentre supervisiona e controlla quella ordinaria effettuata dai singoli tecnici di laboratorio. Il RL è attualmente individuato nel dott. Luca Qatrarò.
- Laboratorio (L): coordinato dal RL è costituito dai tecnici di laboratorio che effettuano le

analisi dei campioni oggetto delle commesse affidate alla Società. Ogni tecnico è deputato ad un determinato metodo di analisi e cura la manutenzione del macchinario con cui opera. Per l'espletamento dell'attività di analisi, i tecnici di laboratorio selezionati da "T&A" sono tecnici abilitati in base a corsi riconosciuti in "inter-laboratorio", periodicamente rinnovati, finalizzati al mantenimento della certificazione ACCREDIA. Oltre alla supervisione e coordinamento del RL, l'attività del Laboratorio fa capo, quali riferimenti intermedi, al Responsabile Commesse Laboratorio (RCL – attualmente individuato nel dott. Roberto Tavarilli), cui spetta stabilire il funzionigramma interno al laboratorio (a cedenza periodica) in base al quale sono assegnati i singoli tecnici alle singole attività di analisi (secondo le loro specifiche abilitazioni), nonché coordinarsi con il RA, il RLS ed il RSPP per la consegna ai tecnici di laboratorio (ed a monte per l'approvvigionamento) dei DPI; ed al Responsabile Accettazione Campioni (RAC – attualmente individuato nella dott.ssa Annamaria Marchitelli), cui è affidata la ricezione e la valutazione quantitativa del campione pervenuto dal cliente e/o dalla FC, con successiva assegnazione dell'ID interno per l'identificazione priva della provenienza (in modo da garantire la genuinità del risultato e dell'operato dei tecnici). Il RCL, in base alla commessa ricevuta, predispone il foglio di lavoro (sul gestionale aziendale) in cui sono inseriti l'ID del campione, i parametri da analizzare, la normativa di riferimento e/o il metodo di misura da utilizzare. Eseguite le procedure di stoccaggio, pretrattamento, e porzionamento, i singoli tecnici procedono con le loro analisi. Al termine, l'esito viene validato dal tecnico che ha utilizzato il macchinario per l'esecuzione dell'analisi, ed è da questi inserito nel foglio di lavoro. Il rapporto di prova così generato, una volta compilato e firmato digitalmente dal RL, viene da questo trasmesso al cliente. Al RAC è poi affidata anche la gestione del magazzino (fisico) di laboratorio, per cui poi si rapporta con il RAQ e la FAM per gli approvvigionamenti.

*

- Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP): secondo quanto

previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il Responsabile della Sicurezza (RSPP) è soggetto unicamente all'Organo Amministrativo e la sua attività consiste nell'individuare, valutare e predisporre le misure preventive per i fattori di rischio della sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro con riferimento alla varie attività aziendali (DVR); proporre i programmi di formazione ed informazione dei dipendenti, fornendo loro tutte le informazioni connesse ai rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ivi compresi quelli specifici alle singole attività svolte ed all'uso di sostanze e preparati pericolosi; alle misure ed alle attività di prevenzione e protezione adottate dalla Società; alle procedure di pronto soccorso, prevenzione antincendio ed evacuazione dei lavoratori; nonché nel relazionarsi con tutti i referenti aziendali in materia di sicurezza sui posti di lavoro (Medico Competente ed RLS). Per l'espletamento delle sue funzioni si interfaccia direttamente con l'AU nonché con il RA ed i singoli Referenti di Settore, per quanto attiene l'approvvigionamento e la consegna dei DPI ai dipendenti. Attualmente il RSPP è stato individuato nell'ing. Gianluca Dragone, referente della "C.M.G. S.r.l.", con sede in Monopoli (BA) al al Viale Aldo Moro n. 67/L-M.

2.3. ORGANIGRAMMA AZIENDALE.

Ai fini del presente Modello, nell'organigramma aziendale è stato inserito anche l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), quale funzione di *staff* sovra-elevata rispetto alle altre (fatta eccezione per l'AU) ed in posizione totalmente autonoma, a garanzia dell'indipendenza nell'attività di controllo e monitoraggio dell'efficace applicazione del Modello (v. all. n. 1).

CAPITOLO 3

OBIETTIVI, FUNZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO

3.1. OBIETTIVI DEL MODELLO.

La “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.”, come si è anticipato, è una società a responsabilità limitata costituita il 24.11.2010 come *spin off* del Politecnico di Bari, che sin dalla sua fondazione persegue lo scopo di fornire servizi ad imprese ed Enti nel campo dell’ingegneria e della chimica ambientale, svolgendo altresì attività di ricerca ed offrendo servizi avanzati di ingegneria in tema di ambiente, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti, alla bonifica di siti inquinati, al trattamento delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera.

La Società, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e l’osservanza delle regole etiche nell’esercizio dell’attività produttiva, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali dotarsi di un Modello organizzativo in grado di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.”, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello organizzativo è stato predisposto tenendo conto dell’esito delle interviste agli apicali e dipendenti esperite; delle disposizioni del Decreto; delle “Linee Guida di Confindustria”, aggiornate al 2021; nonché delle procedure e delle prassi interne aziendali.

3.2. FUNZIONE DEL MODELLO.

Scopo del Modello è la costituzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente standardizzazione, il Modello si propone come finalità quella di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo non solo nei propri confronti ma anche nei riguardi della società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." in quanto, anche nel caso in cui quest'ultima fosse in condizione di trarre vantaggio, le stesse sono contrarie oltre che alle disposizioni di legge anche ai principi etico-sociali cui la società intende attenersi nell'espletamento della propria *mission*;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- a) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- b) la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire le attività nel cui ambito si ritiene più alta la probabilità che siano commessi i reati;
- c) l'attribuzione all'Organo di Controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- d) la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;

- e) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- f) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- g) la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

3.3. STRUTTURA DEL MODELLO.

Il presente Modello consta di una Parte Generale nella quale sono state sinteticamente illustrate le fonti normative di riferimento, comprese le Linee Guida emanate da Confindustria nel giugno 2021 ed approvate dal Ministero della Giustizia.

Dopo aver delineato l'architettura e le finalità perseguite dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, il Modello offre una elencazione delle fattispecie previste dal Decreto quali reato presupposto, specificando qualitativamente e quantitativamente le sanzioni attribuite per ciascun illecito.

Si è, quindi, trattato il tema essenziale della funzione esimente del M.O.G.C. declinandolo sui differenti soggetti che all'interno della società possono commettere reati inseriti nel catalogo del Decreto, puntualizzando i requisiti che il Modello deve avere per assolvere la detta funzione e precisando, nei paragrafi successivi, obiettivi funzione e soggetti destinatari.

Si è proceduto, pertanto, all'illustrazione delle prerogative, delle funzioni, dei poteri e dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, preposto per legge al controllo e all'attuazione del Modello, specificando le modalità di comunicazione e relazione con i soggetti destinatari (in particolare con l'Organo Amministrativo).

Ai fini della concreta attuazione del Modello, in esito alla sua adozione, si è previsto altresì un apposito sistema disciplinare, posto a presidio del rispetto delle procedure previste ed implementate nel M.O.G.C. e dei principi previsti dal Codice Etico che la Società ha inteso predisporre.

Per il medesimo scopo è stato anche previsto un percorso formativo e informativo per i destinatari del Modello, puntualizzando gli elementi essenziali che lo stesso deve possedere

per essere ritenuto efficace ed esaustivo.

Il documento prevede l'analisi dei rischi da reato compendiata in un quadro sinottico nel quale è stato indicato il grado del rischio per ciascuna attività/area aziendale.

Il Modello consta poi di una Parte Speciale nella quale, muovendo dall'analisi di categorie omogenee delle fattispecie penali previste dal Decreto, sono state apprestate adeguate procedure per la prevenzione del rischio reato, limitatamente alle attività/aree contrassegnate da un livello di rischio medio/medio-alto/alto (nonché per quelle per cui la Società si è determinata a predisporre in ogni caso appositi protocolli preventivi).

Per la redazione del presente M.O.G.C., oltre a tenere in considerazione l'effettiva *Corporate Governance* della Società, sono state recepite le informazioni assunte nel corso delle interviste all'AU, agli apicali ed ai dipendenti interessati alle funzioni maggiormente coinvolte nei processi aziendali.

3.4. I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO.

Al fine di assolvere la funzione a cui è destinato, il presente M.O.G.C. deve innanzitutto individuare e prescrivere dei principi generali di controllo interno a cui la struttura organizzativa della Società deve uniformarsi in modo da costituire un presidio "preliminare" che consenta di ridimensionare il rischio-reato a cui sono esposte le attività dalla stessa posta in essere.

Avendo "*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*" ricevuto la certificazione ISO 9001:2015, può ritenersi che il sistema di gestione aziendale risulti già ben individuato e strutturato sulla base dei principi di:

- segregazione dei ruoli, competenze e responsabilità;
- precisa individuazione dei singoli processi aziendali, disciplinati attraverso procedure adeguatamente diffuse all'interno dell'azienda;
- trasparenza e tracciabilità dei processi aziendali;
- monitoraggio e supervisione da parte di soggetti responsabili del controllo.

Pur costituendo allegato del presente M.O.G.C. il manuale delle procedure aziendali, al

fine di garantire un presidio generale (e preliminare) agli illeciti c.d. 231, si prevedono i seguenti principi generali di controllo interno:

- Istituzione di norme comportamentali aziendali: a tal fine la Società ha già adottato un proprio Codice Etico (v. all. n. 2), che costituisce parte integrante del Modello, in cui ha disciplinato regole comportamentali di carattere generale a presidio di tutte le attività svolte;
- Definizione dei ruoli e delle deleghe: a tal fine la Società ha predisposto un organigramma aziendale, individuando i soggetti responsabili delle singole funzioni e definendone i vari livelli autorizzativi in modo da garantire in ogni caso la segregazione dei compiti. Nell'attribuzione delle deleghe per determinate attività, la Società si impegna a garantire il rispetto, nell'individuazione del soggetto delegato, dei principi di imparzialità, competenza ed inerenza, oltre che, soprattutto qualora il compito/attività delegato/a riguardi rapporti con l'esterno, di trasparenza e pubblicità, soprattutto quando alla stessa è collegata l'attribuzione di un autonomo potere di spesa che, in tal caso, deve essere ben determinato e quantificato;
- Segregazione dei compiti: in ogni processo aziendale deve essere individuato e distinto il soggetto incaricato dell'esecuzione da quello incaricato della decisione; nonché il soggetto controllato dal soggetto controllore;
- Proceduralizzazione delle attività aziendali: ogni attività posta in essere dalla Società deve essere disciplinata attraverso la predisposizione di apposite procedure interne, da diffondere all'interno dell'azienda in modo da garantirne la conoscenza e la conoscibilità da parte di tutto il personale. In tale ambito deve essere individuato un soggetto responsabile per ogni attività/area di attività e deve essere ben definito il soggetto "agente", il soggetto "autorizzante" ed il soggetto "controllore";
- Tracciabilità dei processi aziendali: ogni attività aziendale deve essere adeguatamente monitorata e, pertanto, la Società prevede di garantire l'archiviazione, in appositi archivi digitali e/o materiali (cartacei) di tutta la documentazione relativa ai

processi sensibili. Qualora questi riguardino attività meramente esecutive, si prevede che il soggetto responsabile fornisca periodici report (a cadenza quanto meno annuale) da cui sia possibile in ogni caso ricostruire a posteriori, anche per soggetti terzi, le fasi salienti del processo. L'archiviazione e rendicontazione digitale deve garantire in ogni caso l'immodificabilità dei dati e delle informazioni registrate ed archiviate, nonché, al contempo, l'agevole rintracciabilità. L'accesso alla documentazione archiviata non deve essere indiscriminato ma, al contrario, deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti a ciò espressamente autorizzati in base alle norme interne (*in primis* l'OdV) o ad un provvedimento giudiziale (rientrando in questo ambito anche quello demandato agli organi di controllo pubblico).

3.5. I DESTINATARI DEL MODELLO.

Come si è detto, l'art. 5 del Decreto sancisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soprarichiamati soggetti.

Risultano, pertanto, destinatari del presente Modello:

- amministratori e componenti degli Organi societari;
- direttore generale e dirigenti;
- quadri, impiegati, operai e dipendenti in genere;
- collaboratori, consulenti esterni comunque coinvolti in forma continuativa nelle attività di impresa anche senza il requisito della prevalenza di impegno e/o della subordinazione.

Le indicazioni presenti nel Modello devono essere comunque osservate da ogni figura esterna (sia persona fisica che giuridica) nei limiti delle azioni e delle attività gestite in forme

contrattualizzate (c.d. destinatari indiretti) quali:

- fornitori;
- *partners*;
- clienti.

A tal riguardo, spetta ai destinatari diretti garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente Modello da parte dei destinatari "indiretti".

3.6. COMUNICAZIONE DEL MODELLO.

La società garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta e di comportamento contenute nel Modello, anche attraverso appositi programmi di formazione e/o istruzione, eventualmente modulati in base alla qualifica ricoperta ed al grado di coinvolgimento nelle attività sensibili da parte dei destinatari.

L'adozione del Modello è comunicata al momento della sua approvazione sia al personale della Società che ai soci della medesima.

Inoltre, i consulenti e i collaboratori della società, nonché i cc.dd. "destinatari indiretti" (*id est* fornitori, *partners* e clienti) devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della società che il loro comportamento sia conforme allo stesso ed ai principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

3.7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

Dato il continuo evolversi della normativa di settore, con frequenti modifiche del D. Lgs. 231/2001 (in particolare consistenti in aggiunte di nuovi reati presupposto), sarà precipuo compito dell'OdV segnalare all'Organo Amministrativo e/o riportare a quest'ultimo le modifiche o gli aggiornamenti da apportare al Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale su iniziativa dell'Organo Amministrativo. Al fine di garantire l'indipendenza e la genuinità della valutazione sull'idoneità del Modello da parte dell'OdV, il procedimento di

revisione sarà affidato all'Avv. Fabrizio M. Di Terlizzi, *managing partner* di "S.L.A.DiT. – Studio Legale Associato Di Terlizzi", con sede in Trani (76125 – BT) alla Via Monte Grappa n. 18, professionista esterno alla Società, con competenze specifiche nel diritto penale d'impresa e della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. PREMESSA.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'Ente.

Le Linee Guida di Confindustria precisano che tale organo di controllo possa essere composto da personale esterno e/o interno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto ed alle indicazioni espresse da Confindustria nelle ultime Linee Guida (nella loro ultima versione approvata dal Ministero della Giustizia l'08 giugno 2021), "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." prevede di istituire un organo monosoggettivo, che abbia contezza delle attività sociali, e – al contempo – abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

Al momento della formale adozione del presente modello, l'Organo Amministrativo della "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." confermerà i criteri tramite i quali disciplinare gli aspetti principali relativi all'incarico dell'Organismo (modalità di nomina e revoca, durata in carica), oltre a verificare che l'OdV abbia la necessaria professionalità e la dovuta onorabilità.

La Società, in conseguenza dell'adozione della prima versione del suo M.O.G.C., ha previsto di nominare un OdV composto da un professionista esterno, esperto della materia

della responsabilità amministrativa da reato degli enti e gestione societaria, oltre che di diritto amministrativo e della materia ambientale, individuandolo nell'Avv. Valentina Patruno, con studio in Bari alla via Lama del Duca n. 3.

Tale composizione è ritenuta idonea e garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'organo. Tale requisito è inoltre assicurato dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di *staff* in elevata posizione gerarchica nell'organizzazione aziendale, senza attribuzione di compiti operativi e con attività di *reporting* al massimo vertice aziendale.

Il requisito della professionalità è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali tecniche e pratiche di cui dispone il soggetto designato quale Organismo di Vigilanza nelle materie aziendaliistiche, contabili, gestionali, penali, nonché nell'analisi dei sistemi di controllo e nell'attività ispettiva.

La revoca di tale organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa determina dell'Organo Amministrativo della "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.".

In ultimo, al fine di garantire effettività al presidio costituito dall'Organismo di Vigilanza, la Società prevede di istituire il "Coadiutore dell'OdV" quale unità di raccordo operativo ed informativo tra le funzioni aziendali e l'OdV, che individua sin d'ora nell'Avv. Fabrizio M. Di Terlizzi, *managing partner* di "S.L.A.DiT. – Studio Legale Associato Di Terlizzi", all'uopo affidandogli l'incarico di "Consulente della *Compliance* 231".

4.2. REQUISITI.

I principali requisiti che l'OdV deve possedere, come individuati anche in sede giurisprudenziale, sono i seguenti:

- autonomia, non meramente formale poiché l'OdV deve essere dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo; deve avere possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti; deve essere dotato di risorse, anche finanziarie, adeguate; deve poter avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;

- indipendenza, la quale va intesa nel senso che il soggetto nominato quale OdV non deve trovarsi in una posizione neppure potenziale di conflitto di interessi con l'Ente, né essere titolare all'interno dello stesso, di funzioni di tipo esecutivo che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio;
- professionalità, intendendosi tale il bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- continuità di azione, per soddisfare la previsione di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) e quindi poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del modello.

4.3. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti (ex art. 6, comma 2 lettera d, del D. Lgs. 231/2001):

- i) vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- ii) richiederne l'aggiornamento e/o la revisione.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- a) vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- b) vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- c) verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- d) proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, anche in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- e) comunicazione su base continuativa all'Organo Amministrativo della Società;
- f) comunicazione con cadenza annuale all'Organo Amministrativo in ordine alle attività svolte, e occasionalmente per le violazioni che dovessero essere realizzate dagli altri

vertici aziendali.

Nello svolgimento di dette attività l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- istituire specifici canali informativi “dedicati”, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, *in primis* del soggetto “Coadiutore dell'OdV”.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative aziendali.

4.4. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Organo Amministrativo.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti delle relative attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- l'OdV relaziona con cadenza annuale all'Organo Amministrativo della "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." sulle attività svolte, e occasionalmente per le violazioni al Modello che dovessero essere riscontrate, oltre che quando lo ritenga in ogni caso opportuno e/o necessario;
- l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento e potrà – a sua volta – richiedere all'Organo Amministrativo della Società di essere convocato ogni volta che ritenga opportuno o necessario per l'esame di questioni o interventi relativi al funzionamento ed efficace attuazione del Modello, ovvero in relazione a situazioni specifiche;
- a garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario di ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

L'OdV costituisce un concreto riferimento per i dipendenti dell'Ente e per ogni altro soggetto, anche esterno, che ad esso intenda rivolgersi per segnalare significative violazioni delle prescrizioni del Modello, con garanzia di riservatezza.

A tali fini è stato istituito un canale di comunicazione diretto e riservato con l'OdV, attraverso l'attivazione di un apposito indirizzo *e-mail* (odv@tecnologiaeambiente.com), mediante il quale chiunque, anche in forma anonima, potrà segnalare fatti o circostanze in

ordine a presunte violazioni del Modello e/o del Codice Etico. In alternativa sarà possibile indirizzare segnalazioni tramite la posta ordinaria all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza c/o "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.", alla Via Michele Mummolo n. 13, Putignano (70017 - BA)", scrivendo sulla busta la dicitura "RISERVATA".

È facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e, più in generale, valutare quanto pervenutogli, attivando, qualora lo ritenga opportuno, le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto segnalato.

I soggetti indicati all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto possono presentare, a tutela dell'integrità della Società e tramite i predetti canali riservati, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazione del presente Modello e/o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Nell'attività di gestione della segnalazione sarà garantita la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. "Whistleblower"), anche nella eventuale comunicazione a terzi di quanto segnalato.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto (così come introdotto dall'art. 2 della L. n. 179/17 e modificato dal D. Lgs. 24/23 – v- §§ 4.6 e 5.2), è fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori ovvero di penalizzazione (quali ad es. licenziamento, demansionamento, sanzioni disciplinari, trasferimenti, ecc.) diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società costituisce, inoltre, giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio o dall'obbligo di fedeltà al datore di lavoro, ferma restando l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Devono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali sia stato avviato un procedimento penale avente ad oggetto uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergano o possano emergere fatti, atti od omissioni che incidano sull'osservanza del Modello;
- le modifiche relative alla struttura organizzativa, nonché ai protocolli/procedure aziendali (che peraltro costituiscono parte integrante del presente Modello);
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. copia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal RSPP e successivi aggiornamenti ed integrazioni), nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del M.O.G.C., con eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, nel massimo rispetto del dovere di riservatezza.

4.6. LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE EX D.LGS 24/23.

Con la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2023 del D. Lgs. n. 23 del 10.03.2023, intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, lo stato italiano ha completamente riformato la previgente disciplina in materia di protezione dei soggetti segnalatori di illeciti e violazioni (c.d. “wistleblower”) prevista dalla L. n. 179/17 (intitolata “Disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”).

La novella normativa ha infatti abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 D. Lgs. 231/01, ed integralmente riscritto il comma 2-bis, che oggi prescrive che “i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”.

Tale modifica ha comportato da un lato una più puntuale specificazione dell’ambito applicativo (sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo) delle tutele a garanzia del soggetto segnalante, dall’altro ha reso più stringenti le modalità attuative di tali tutele.

Ai sensi dell’art. 1, comma secondo, D. Lgs. 24/23, rubricato “Ambito di applicazione oggettivo”, è infatti precisato che tale disciplina si applica alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato; mentre non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro

- o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore);
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/23 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Determinate le esclusioni, per comprendere la portata della tutela protettiva a garanzia del soggetto segnalante bisogna far riferimento al successivo art. 2, rubricato “*Definizioni*” (perno della nuova struttura normativa), in cui è chiarito che deve intendersi per «segnalazione» “*la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni*” [v. lett. c) dell'art. 2 cit.], le quali a loro volta [alla lett. a) del medesimo articolo] sono definite come “*comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:*

- 1) *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 2) *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
- 3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali [...] ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, [...] relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e*

conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*
- 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*
- 6) *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)".*

Alla successiva lettera g) dell'art. 2 è poi definita «persona segnalante» *“la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo”*, mentre al successivo art. 3, rubricato *“Ambito di applicazione soggettivo”*, è precisato che la normativa in questione si riferisce:

- *ai soggetti del settore pubblico, che, ai sensi dell'art. 2, lett. p), sono individuati “[nelle] amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [nelle] autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, [negli] enti pubblici economici, [negli] organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [nei] concessionari di pubblico servizio, [nelle] società a controllo pubblico e [nelle società] in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o),*

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate”;

- ai soggetti del settore privato, che, ai sensi dell’art. 2, lett. q), sono individuati “[nei] soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
 - 1) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - 2) rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
 - 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1)”.

Il medesimo art. 3 D. Lgs. 24/23, poi, individua (ampliandone il novero rispetto alla previgente L. n. 179/17) i soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione interna o esterna, divulgazione pubblica e/o denuncia all’Autorità giudiziaria, precisando che tale protezione:

- nel settore pubblico deve essere garantita:
 - ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, e art. 3 D.Lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico;
 - ai dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti;
 - ai dipendenti degli enti pubblici economici;
 - ai dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016 anche se quotate;
 - ai dipendenti delle società *in house* anche se quotate;
 - ai dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni,

fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-*bis*, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013.

- ai dipendenti degli organismi di diritto pubblico;
 - ai dipendenti dei concessionari di pubblico servizio;
 - ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
 - ai lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - ai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
 - ai volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
 - agli azionisti, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore pubblico, ove questi ultimi assumano veste societaria, es. società in controllo pubblico, società *in house*, ecc. (così come definite da ANAC nelle “*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni*”);
 - alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico;
 - ai lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma che di fatto rientrano nelle tipologie sopra indicate.
- nel settore privato deve essere garantita:
- ai lavoratori subordinati;
 - ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i

- soggetti del settore privato;
- ai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
 - ai volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
 - agli azionisti, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria;
 - alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

Per tutti i suddetti soggetti, sia nel settore pubblico sia in quello privato, la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Il D.Lgs. 24/23, al quarto comma dell'art. 3, indica, infatti, che la tutela si estende:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Ulteriore novità introdotta dal menzionato decreto (precisamente al comma quinto dell'art. 3) è che, a differenza della previgente normativa, la tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o

denunciante. Trattasi nello specifico:

- dei facilitatori, che secondo l'art. 2, comma primo, lett. h), sono le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con questi un rapporto abituale e corrente;
- degli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- degli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- degli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Il Capo III del D. Lgs 24/23 disciplina poi le misure di protezione a tutela della persona segnalante, prevedendo in particolare che:

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.. Tale riservatezza permane anche:
 - nell'ambito del procedimento penale, in cui l'identità della persona segnalante è

coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, in cui l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, in cui l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità e previo avviso a quest'ultima, in forma scritta, delle ragioni che necessitano la rivelazione di dati riservati.

Il comma 6 dell'art. 12 D.Lgs. 24/23 prescrive in ogni caso che sia dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando tale rivelazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (ossia la persona segnalata);

- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, nonché dagli artt. 5 e ss. D.Lgs. n. 33/13;
- ogni trattamento di dati personali acquisiti e/o relativi al procedimento di segnalazione deve essere effettuato nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), del D. Lgs. n. 196/03 e del D.Lgs. n. 51/18 (mentre la comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento UE 2018/1725);
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse, e la loro conservazione, assieme alla relativa documentazione, è effettuata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/23 e della normativa vigente in materia di *privacy*;
- ferme restando le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia, beneficia dei sistemi di protezione previsti dal D.Lgs. 24/23 anche la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica [definita dall'art. 2, lett. f) come il "*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*"], se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza ottenere riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- le misure di protezione si applichino a condizione che
 - a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del D. Lgs. 24/23;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità prescritte dal Capo II del medesimo decreto, ossia attraverso i canali dallo stesso prescritti;

- sono irrilevanti, ai fini della sua protezione, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente;
- le tutele qui in parola non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando, con riferimento al contenuto della segnalazione, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni;
- i soggetti segnalanti (e, più in generale, quelli indicati all'art. 3 del decreto) non possono subire alcuna ritorsione, che, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 24/23 consiste in *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*. A titolo esemplificativo (così come elencate all'art. 17, comma quarto) costituiscono ritorsioni:
 - c) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - d) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - e) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello

- stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- f) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - g) le note di merito negative o le referenze negative;
 - h) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - i) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - j) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - k) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale, nelle controversie relative ai comportamenti ritorsivi vietati dal D. Lgs. 24/23 nonché relative ai danni lamentati dai soggetti segnalanti, qualora questi ultimi dimostrino di aver effettuato una segnalazione e/o denuncia e di aver subito un danno, si presume che il comportamento ritorsivo ed il danno siano conseguenti della segnalazione/denuncia, con inversione dell'onere della prova sull'estraneità e/o motivazioni diverse per tali condotte a carico di colui che le ha poste in essere;

- i soggetti tutelati/da tutelare ex art. 3 cit. possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito e, in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza; mentre in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di sua competenza;
- tutti gli atti assunti in violazione dell'art. 17 D.Lgs. 24/23, ossia quale ritorsione, sono nulli. Qualora la ritorsione sia consistita nel licenziamento, chi l'ha subito a causa della segnalazione e/o denuncia ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro;
- in ogni caso l'Autorità Giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti con cui la stessa si è estrinsecata;
- è esclusa ogni tipo di responsabilità, di natura penale, civile o amministrativa, con conseguente esclusione anche della punibilità, per i soggetti di cui all'art. 3 cit. che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. 24/23 (ossia in caso di informazioni classificate, segreto professionale forense o medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, a condizione che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata ai sensi

dell'articolo 16. Salvo che il fatto costituisca reato, i medesimi soggetti non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse (tali limitazioni di responsabilità sono espressamente sancite dall'art. 20 D.Lgs. 24/23, il cui ultimo comma precisa, tuttavia, che *"in ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione"*);

- le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24/23 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c..

Al fine di garantire l'effettività del sistema di protezione innanzi illustrato, il D.Lgs. 24/23 ha altresì previsto (all'art. 21) un apposito sistema sanzionatorio, prescrivendo che, fermi restando gli eventuali ulteriori profili di responsabilità, l'ANAC applichi al soggetto responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia

all'autorità giudiziaria o contabile.

È altresì prescritto che i soggetti del settore privato che abbiano adottato un Modello ex art. 6 D.Lgs. 231/01 (anche quelli con meno di 50 dipendenti) prevedano nel relativo sistema disciplinare sanzioni, conformi al CCNL di riferimento, nei confronti di coloro che abbiano accertato essere responsabili della violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni.

Va inoltre precisato che il medesimo Capo II del D.Lgs. 24/23, più precisamente all'art. 12, commi 7 e 9, in aggiunta a quella in materia di trattamento di dati personali ex D.Lgs. 196/23 e ss.mm.ii. e Reg. UE 2016/679, prevede una forma di tutela anche per la persona c.d. coinvolta, *rectius*, oggetto di segnalazione, prescrivendo in particolare che:

- i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;
- nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

“T&A” intende adeguarsi alla nuova normativa in materia di protezione dei soggetti segnalanti di cui al D.Lgs. 24/23, impegnandosi a:

- garantire il massimo delle tutele, *in primis* quella dell'assoluta riservatezza, a favore del soggetto (dipendente o meno) segnalante;
- non adottare alcun atto di ritorsione nei confronti del soggetto segnalante o altra persona (fisica e/o giuridica) coinvolta nella segnalazione;

- prevedere adeguate sanzioni nel proprio sistema disciplinare nei confronti del responsabile che violi gli obblighi di riservatezza connessi alla segnalazione e/o il divieto di ritorsioni (v. §5.2)
- implementare e potenziare i canali di segnalazione interna che già istituiti in ossequio alla previgente normativa di cui alla L. n. 179/17 e che, in ogni caso, restano attivi per il corretto ed effettivo inoltro dei flussi informativi all’OdV (v. §4.5).

La Società ha altresì inteso conformare la propria procedura di segnalazione ex D.Lgs. 24/23 alle indicazioni fornite da ANAC mediante l’emanazione delle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, approvate dalla medesima Autorità con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

A tal fine ha innanzitutto predisposto un modulo standard in carta libera (che costituisce allegato al presente M.O.G.C.) per la presentazione delle segnalazioni. Seppur tale modulo non deve ritenersi vincolante, deve esser in ogni caso preso a riferimento da chi intenda inoltrare una segnalazione attraverso i canali interni di “T&A” per quanto concerne i contenuti e le informazioni da fornire.

Anche in conformità alle indicazioni fornite da ANAC nelle menzionate Linee Guida, è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Sono invece utili, seppur non obbligatorie:

- l’allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti

oggetto di segnalazione,

- o l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Quanto alle generalità ed all'identità del soggetto segnalante, il loro inserimento è requisito essenziale affinché scattino le procedure di tutela e protezione prescritte dal D.Lgs. 24/23, non essendo le stesse applicabili in caso di segnalazioni anonime (salvo che dal contenuto delle stesse il segnalante non sia in ogni caso identificabile).

“T&A” intende, tuttavia, tenere in debita considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e consentano di valutare l'effettiva sussistenza di un illecito e/o di una violazione al Modello e/o al Codice Etico, così da mantenere fermo e costante il presidio di controllo avverso tali condotte non consentite.

A tal fine, anche nel caso di segnalazione anonima:

- la segnalazione sarà oggetto di valutazione da parte dell'OdV, quale soggetto destinatario in caso di violazioni e/o illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o dal Coadiutore, in tutti gli altri casi;
- qualora dal contenuto della stessa si ravvisino gli estremi di un illecito e/o di una violazione, questi ultimi avvieranno un'istruttoria interna finalizzata ad accertarne la fondatezza;
- qualora l'illecito e/o la violazione venga accertato, verrà prontamente informato l'Organo Amministrativo della Società (o l'Assemblea nel caso in cui sia quest'ultimo il soggetto segnalato), proponendo l'azione correttiva da assumere, ivi compresa l'eventuale iniziativa in sede disciplinare;
- la segnalazione anonima sarà in ogni caso registrata e conservata (assieme alla relativa documentazione) per almeno cinque anni dalla data di ricezione, così da garantirne l'eventuale recupero qualora il segnalante utilizzi un canale esterno (*in primis* quello verso ANAC) per denunciare azioni ritorsive in suo danno in conseguenza di quella segnalazione anonima.

“T&A”, in ottemperanza alla previgente L. n. 179/17, ha istituito e dedicato un canale di

comunicazione diretto e riservato con l'OdV, attraverso l'attivazione di un apposito indirizzo e-mail (odv@tecnologiaeambiente.com), mediante il quale chiunque, anche in forma anonima, potrà segnalare fatti o circostanze in ordine a presunte violazioni del Modello e/o del Codice Etico, prevedendo anche che, in alternativa, sarà possibile indirizzare segnalazioni tramite la posta ordinaria all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza c/o "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.", alla Via Michele Mummolo n. 13, Putignano (70017 - BA)", scrivendo sulla busta la dicitura "RISERVATA".

Al fine di conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. 24/23 ed alle Linee Guida di ANAC in materia, ed al fine di gestire anche le segnalazioni che, pur attenendo ad illeciti o violazioni di norme o procedure aziendali, non sono rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (o per il Modello e/o il Codice Etico), la Società ha inteso potenziare tali canali interni prevedendo che:

- i) chiunque potrà presentare la propria segnalazione mediante l'inoltro all'indirizzo e-mail appositamente attivato da "T&A":
 - **segnalazioni@tecnologiaeambiente.com**;
- ii) la gestione di tale casella di posta elettronica (quale canale di segnalazione interno) è affidata in via esclusiva all'OdV ed al Coadiutore, unici detentori delle relative chiavi di accesso, soggetti esterni che "T&A" ha individuato quali garanti della terzietà della valutazione e, soprattutto, della riservatezza delle segnalazioni e del suo autore;
- iii) qualora il segnalante ravvisi autonomamente infrazioni al Modello e/o al Codice Etico e/o ritenga che la condotta da segnalare sia rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01, potrà utilizzare (anche) il canale esclusivo dell'OdV;
- iv) qualora il segnalante intenda effettuare la segnalazione in via orale, potrà chiedere di essere ascoltato dall'OdV e/o dal Coadiutore inoltrando richiesta al predetto indirizzo, precisando nell'occasione se acconsente alla registrazione del colloquio;
- v) qualora la segnalazione venga inoltrata ad un soggetto diverso da quelli innanzi individuati (mediante canali diversi), è fatto obbligo per quest'ultimo di ri-

trasmetterla entro 7 giorni dalla ricezione all’OdV ed al Coadiutore tramite il predetto canale, dandone contestuale notizia al soggetto segnalante (se possibile inserendolo in “Copia-Conoscenza” – Cc).

Ogni segnalazione inoltrata attraverso il menzionato canale interno viene gestita attraverso le seguenti scansioni temporali:

- ❖ entro 7 giorni dalla data di ricezione sulla casella **segnalazioni@tecnologiaeambiente.com**, il Coadiutore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- ❖ la segnalazione è sottoposta ad un primo vaglio valutativo al fine di appurarne la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, nel qual caso verrà considerato anche quale flusso verso l’OdV è sottoposta alle valutazioni e considerazioni di quest’ultimo. Se così non dovesse essere, la segnalazione sarà oggetto di valutazione da parte del Coadiutore;
- ❖ in entrambi i casi, non sono prese in considerazione le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi o relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- ❖ in entrambi i casi, qualora dal contenuto della segnalazione si ravvisino gli estremi di un illecito e/o di una violazione, i soggetti destinatari avvieranno un’istruttoria interna finalizzata ad accertarne la fondatezza, mantenendo le interlocuzioni con la persona segnalante (se necessario, convocando quest’ultima per un confronto, avendo però cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza, e/o richiedendole integrazioni);
- ❖ in entrambi i casi, qualora venga ritenuto utile per l’accertamento della condotta oggetto di segnalazione, i soggetti destinatari possono richiedere la consulenza di professionisti esterni alla Società, dotati delle capacità tecniche necessarie per il detto accertamento (in tal caso il compenso del professionista terzo sarà a carico

della Società e verrà imputato quale voce ricompresa nel *budget* assegnato all'OdV);

- ❖ qualora l'illecito e/o la violazione oggetto di segnalazione venga accertato, verrà prontamente informato l'Organo Amministrativo della Società (o l'Assemblea, nel caso in cui sia quest'ultimo il soggetto segnalato), proponendo l'azione correttiva da assumere, ivi compresa l'eventuale iniziativa in sede disciplinare;
- ❖ qualora, all'esito del vaglio valutativo, delle eventuali integrazioni, e dell'istruttoria interna, risulti infondata, la segnalazione verrà archiviata dai soggetti destinatari preservando in ogni caso la riservatezza del segnalante e del soggetto segnalato;
- ❖ qualora, all'esito del vaglio valutativo, delle eventuali integrazioni, e dell'istruttoria interna, la segnalazione non risulti solo infondata ma addirittura falsa, i soggetti destinatari ne daranno notizia all'Organo Amministrativo affinché adotti le sue conseguenti determinazioni, anche in sede disciplinare, potendo ciò costituire violazione del Codice Etico di "T&A";
- ❖ in ogni caso, entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, verrà fornito riscontro al soggetto segnalante dell'esito della segnalazione.

La Società si impegna a dare massima diffusione informativa (sia interna sia esterna, anche mediante pubblicazione sul sito internet aziendale) sull'attivazione e fruibilità del canale di segnalazione interno, precisando al contempo che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7 D.Lgs. 24/23 [ossia: a) mancanza di canali interni; b) mancanza di riscontro alla segnalazione effettuata; c) fondato motivo di ritenere che, in caso di segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse], la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna mediante i canali all'uopo attivati da ANAC (quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce all'Autorità giudiziaria), *in primis*

accedendo alla piattaforma reperibile al seguente indirizzo web: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

4.7. LE RISORSE.

L'Organo Amministrativo assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Infatti, al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un *budget*, adeguato all'incarico conferitogli, che l'Organo Amministrativo provvede ad assegnargli con cadenza annuale.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. PRINCIPI GENERALI.

L'art. 6, commi secondo, lett. e) e 2-bis lett. d), e l'art. 7, comma quarto, lett. b) del D. Lgs. 231/01 indicano, quale condizione per l'efficace attuazione del M.O.G.C., l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel M.O.G.C. a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

5.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Pertanto, costituisce illecito disciplinare dei dipendenti di "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.":

- 1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per

i processi sensibili;

- 2) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'OdV, o altre condotte volte alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- 3) la violazione delle misure di tutela del segnalante ex art. 6, comma 2-*bis* del Decreto;
- 4) la segnalazione, con dolo o colpa grave, di violazioni del Modello e/o di illeciti che si rivelano infondate;
- 5) le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello.

I provvedimenti disciplinari irrogati al dipendente sono graduati in ragione della gravità della violazione anche su segnalazione e richiesta dell'OdV in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della l. 300/70 s.m.i. (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), dal CCNL di riferimento e successivi rinnovi e da eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni e le eventuali richieste di risarcimento dei danni verranno commisurate a livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di procedimenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la "T&A" può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, a seguito della condotta censurata.

Fermo quanto sinora detto, le misure che potranno essere applicate sono le seguenti:

- rimprovero verbale (nell'ipotesi di parziale inosservanza dei protocolli del Modello);
- rimprovero scritto (nell'ipotesi di recidiva nella parziale inosservanza dei protocolli del Modello);
- multa non superiore all'importo di n. 4 ore di retribuzione (nell'ipotesi di totale inosservanza di una o più procedure interne – riportate nel Modello, o di violazione dell'obbligo di riservatezza in caso di segnalazione ex D.Lgs. 24/23 di cui il dipendente è venuto a conoscenza);

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a n. 10 giorni, (nell'ipotesi di recidiva nella totale inosservanza di una o più procedure interne riportate nel Modello);
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (nell'ipotesi di violazione per colpa grave del codice Etico e/o del Modello tale da comportare un danno rilevante al patrimonio della Società, ovvero nell'ipotesi di commissione di uno dei reati contemplati in uno degli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/01, nonché nel caso di violazione delle misure di tutela del segnalante ex art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, così come riformato dal D.Lgs. 24/23, nonché di reiterate segnalazioni, con dolo o colpa grave, di violazioni del Modello e/o di illeciti che si rivelano false, soprattutto nel caso in cui vi sia stato l'accertamento della responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave).

Si osserverà altresì la procedura di contestazione disciplinata nel rispettivo CCNL di categoria.

Ad ogni notizia di violazione del Modello verrà promossa un'azione finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento, verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà altresì garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

5.3. VIOLAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI DIRIGENTI E ORGANI SOCIETARI.

In caso di violazione del Modello da parte di Dirigenti (Responsabili di funzione), nonché di quanto previsto all'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, l'OdV deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, in quanto titolare del potere disciplinare, mediante specifica relazione scritta.

Quest'ultimo avvia i procedimenti di sua competenza per definire le eventuali contestazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL di riferimento, che, per quanto in particolare concerne la protezione delle persone segnalanti violazioni al Modello e/o illeciti ex D. Lgs. 24/23, saranno:

- la multa non superiore all'importo di n. 4 ore di retribuzione, nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di riservatezza ex art. 12 D.Lgs. 24/23;
- il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nell'ipotesi di condotta ritorsiva vietata dall'art. 17 D.Lgs. 24/23.

Se la violazione riguarda l'Organo Amministrativo, l'OdV ne dà immediata comunicazione, mediante relazione scritta, all'Assemblea dei soci. Quest'ultima procederà ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi compresa, nei casi ritenuti più gravi, la revoca della carica.

5.4. VIOLAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI.

La violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei consulenti, dei collaboratori esterni, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società (ivi comprese le prescrizioni ex art. 6, comma 2-bis del Decreto), o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite in sede di stipula.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, dovranno prevedere l'obbligo da parte di questi soggetti terzi di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto, ferma restando la possibilità per la Società di prevedere anche l'applicazione di una penale (fissa o proporzionata al valore del contratto) a carico del

contravventore.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste nel Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

6.1. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE PER I DIPENDENTI.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." garantire al personale presente in azienda ed a quello in via di inserimento una corretta conoscenza delle procedure adottate e delle regole di condotta da tenere in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'inquadramento, alla qualifica attribuita e alle mansioni effettivamente svolte.

La comunicazione avviene tramite strumenti informatici (ad es. *e-mail*, CD, ecc.), o mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso gli uffici amministrativi.

A tutto il personale presente in azienda e per i nuovi dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, viene richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del presente Modello.

L'Organo Amministrativo ed i Dirigenti, all'atto dell'accettazione della carica sociale o, se già in carica, successivamente all'adozione del M.O.G.C. da parte della Società, dichiarano e/o sottoscrivono analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento del presente Modello.

6.2. PROPOSTA DI PIANO FORMATIVO ED INFORMATIVO.

“T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” intende adempiere agli obblighi di formazione ed informazione conseguenti l’adozione del presente Modello, pertanto, a mero titolo indicativo, si riporta di seguito un piano di massima.

Successivamente all’adozione del presente Modello è prevista un’attività di formazione idonea a fornire informazioni in riferimento:

- al quadro normativo D. Lgs. 231/01 e Linee Guida di Confindustria;
- al Modello ed il Codice Etico adottati dalla Società;
- ai *case studies* di applicazione della normativa;
- ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell’adozione del Modello stesso.

La pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento in riferimento alla normativa ed alla disciplina di settore ed alle successive evoluzioni delle stesse.

Il programma di formazione sul Decreto Legislativo n. 231/01 risulterà differenziato, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, della probabilità di accadimento del c.d. “reato presupposto” nell’area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

In caso di nuove assunzioni è prevista la consegna del materiale della formazione e l’inserimento nella programmazione formativa successiva.

6.3. COMUNICAZIONE PER COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI.

“T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” porta a conoscenza di ogni soggetto terzo con cui interagisce, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del presente Modello e del Codice Etico.

Il rispetto del Modello e del Codice Etico e delle regole comportamentali, adottate da “T&A”, costituisce oggetto di apposita clausola contrattuale con i consulenti, i collaboratori ed

i clienti, ritenuta essenziale per la stipula. I consulenti, i collaboratori ed i clienti sono informati della circostanza che qualora il loro comportamento costringa i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per “T&A” a violare i sistemi di controllo e le procedure, le regole comportamentali ed il Codice Etico, tanto sarà considerato violazione del M.O.G.C. e costituirà causa di risoluzione degli accordi contrattuali.

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ex D. Lgs. 231/01)**

ANALISI DEI RISCHI

I) **RISK ASSESSMENT: METODO ADOTTATO.**

Per la predisposizione dei protocolli di prevenzione dei reati previsti nella Parte Speciale del presente Modello, si è proceduto all'individuazione delle aree di attività sensibili al rischio dei detti illeciti, individuando altresì le funzioni coinvolte.

In tal modo è stato possibile operare una selezione delle aree di rischio, tanto da predisporre idonei ed appositi protocolli preventivi focalizzati per le aree a rischio medio/medio alto/alto.

In ogni caso, si è tenuto conto anche delle aree a rischio assente e/o basso.

Il criterio di segnalazione seguito è stato quello c.d. del “semaforo”, colorando la casella in corrispondenza della fattispecie di reato considerata:

- i) di colore **ROSSO** per il rischio alto
- ii) di colore **ARANCIONE** per il rischio medio-alto;
- iii) di colore **GIALLO** per il rischio medio;
- iv) di colore **VERDE** per il rischio basso e/o assente.

Si è proceduto altresì alla valutazione complessiva dell'area di rischio, seguendo l'accorpamento per aree omogenee di reati predisposto dal Decreto nell'elencazione dei reati presupposto agli artt. 24 e ss.

Attraverso l'adozione e l'efficace attuazione del presente M.O.G.C., “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” ritiene di ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati presupposto del Decreto, non solo grazie ad un'adeguata e puntuale mappatura dei singoli rischi-reato (con relativa valutazione), ma soprattutto grazie all'efficacia deterrente e disincentivante dei singoli protocolli preventivi, tutti improntati primariamente al rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità delle condotte poste in essere dalle singole funzioni e da tutti i soggetti interessati.

Come già precisato nella Parte Generale, il presente Modello organizzativo è stato predisposto tenendo conto dell'esito delle interviste agli apicali e dipendenti esperite per l'analisi del sistema organizzativo della Società e per la verifica dell'adeguatezza dei principi comportamentali già adottati con le finalità preventive previste dal Decreto.

Si è pertanto proceduto alla c.d. mappatura delle aree di rischio-reato cui sono esposte le attività di “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.”, i cui esiti sono stati riportati nella Tabella di *Risk Assessment*.

Nello specifico, il rischio di commissione degli illeciti del Decreto è stato riscontrato nelle seguenti aree di attività (nella legenda del paragrafo che segue raggruppate per macro-aree in modo da indentificarle nella Tabella di *Risk Assessment* in cui ne è valutata l'esposizione):

- Gestione dei rapporti con la P.A. e gli organi di controllo, anche in occasione di verifiche ed ispezioni;
- Gestione dei rapporti con soggetti terzi – privati (fornitori, consulenti, ecc.);
- Gestione delle forniture;
- Gestione dei servizi erogati;
- Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- Gestione degli adempimenti in materia di lavoro dipendente (assunzioni, licenziamenti, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali);
- Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione della fiscalità e degli adempimenti tributari;
- Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- Tutela ambientale.

I processi aziendali risultati maggiormente sensibili, ed astrattamente strumentali, alla commissione dei reati cc.dd. presupposto sono:

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze;
2. Rapporti con la P.A., ivi compresa la partecipazione a bandi di gara;
3. Gestione delle commesse;
4. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
5. Selezione, assunzione e gestione del personale;
6. Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;

7. Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
8. Gestione e trattamento dei rifiuti;
9. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
10. Gestione delle scritture contabili e sociali;
11. Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con l'Assemblea dei Soci;
12. Gestione e sicurezza dati informatici.

II) LEGENDA.

Nello specifico, le aree di attività sottoposte a valutazione sono state

- 1) l'Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile = AA
- 2) l'Area Ricerca – Consulenza Tecnica = AT
- 3) l'Area Campionamenti = AC
- 4) l'Area Laboratorio Analisi = AL
- 5) i Rapporti con la P.A. = PA
- 6) l'Area Personale = P
- 7) Sicurezza sul posto di lavoro = S
- 8) Tutela Ambientale = A
- 9) Regali e/o Omaggi e/o Sponsorizzazioni = O

Le funzioni coinvolte individuate per ciascuna area di rischio sono:

- a) l'Assemblea dei Soci = AS
- b) l'Amministratore Unico = AU
- c) il Responsabile Scientifico = RS
- d) il Responsabile Amministrativo = RA
- e) il Responsabile Commesse Campionamenti = RCC
- f) il Responsabile del Sistema di Gestione Integrata Qualità = RSGI/RQ
- g) il Responsabile del Laboratorio = RL
- h) Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione = RSPP

- i) la Funzione Ricerca Tecnica = FRT
- j) la Funzione Amministrativa = FAM
- k) la Funzione Campionamenti = FC
- l) il Laboratorio = L

Essendo emerso in sede di intervista il coinvolgimento nell'attività aziendale (ulteriore rispetto alla manutenzione degli impianti) di soggetti terzi, si ritiene opportuno integrare l'analisi dei rischi anche con riferimento alle seguenti figure:

- m) Consulenti = C
- n) Intermediari = I

III) **RISK ASSESSMENT: TABELLE DI ANALISI.**

Le tabelle seguenti descrivono a titolo esemplificativo i processi e le attività svolte da "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." potenzialmente critiche per i reati presupposto elencati nella parte generale (*ndr.* per facilità di consultazione le tabelle vengono posizionate in coda al presente documento).

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ex D. Lgs. 231/01)**

PARTE SPECIALE

1. PR. 01 – REATI IN DANNO DELLA P.A. – ART. 24 D. LGS. 231/01.

Il Decreto attualmente prevede quali reati presupposto dell'illecito ex art. 24:

- la malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-*bis* c.p.;
- l'indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-*ter* c.p.;
- la frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
- la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 640, comma secondo, n. 1, c.p.;
- la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-*bis* c.p.;
- la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 640-*ter* c.p.;
- il conseguimento indebito di aiuti, premi, indennità o altre erogazione a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 l. 898/86.

Trattasi di delitti (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) accomunati dalla condotta decettiva posta in essere dal soggetto agente per il perseguimento di un illecito profitto patrimoniale in danno della P.A.

“T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” è particolarmente esposta alla presente area di rischio, essendo caratterizzata la sua attività di impresa, in tutti gli ambiti in cui è estrinsecata, dalla proposizione dei propri servizi in ambito pubblico, attraverso la partecipazione a bandi di gara ad evidenza pubblica e/o concorrendo per le procedure negoziate e/o ottenendo affidamenti diretti da parte di enti pubblici (in particolare Enti Comunali e società partecipate). A tanto aggiungasi anche la periodica partecipazione della Società a bandi concernenti l'erogazione di finanziamenti pubblici, soprattutto per quanto concerne l'attività di ricerca.

Le condotte decettive astrattamente ipotizzabili per il conseguimento di tali ultime remunerazioni (da intendersi comprensive delle erogazioni di finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, nonché della compartecipazione pubblica ai costi relativi a progetti assentiti) e, più in generale, per l'aggiudicazione dei bandi di gara (con i conseguenti

pagamenti), non possono che essere relative, a monte, alla veridicità della rappresentazione fornita in merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni legittimanti l'assegnazione/aggiudicazione (mediante soprattutto la documentazione fornita all'ente pubblico destinatario-erogante); e, a valle, alle rendicontazioni dei costi sostenuti per l'espletamento dell'incarico, per la realizzazione del progetto e/o alla corrispondenza di quanto effettuato e/o al servizio rispetto a quanto aggiudicato.

Considerata, quindi, la rilevanza che assumono le suesposte condotte per l'attività aziendale, la Società ha attribuito alle attività connesse alla presente area un rischio medio/medio-alto (ARANCIONE).

Le Aree di attività esposte alla presente area di rischio sono le seguenti:

- rapporti con la P.A. (PA)
- l'Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile (AA);

mentre le Funzioni interessate sono state individuate nelle seguenti:

- AU;
- RS;
- RA;
- FAM;
- C.

L'AU è stato ricompreso nel novero delle funzioni interessate sia perché è il titolare del potere di rappresentanza della Società sia perché intrattiene i rapporti con la P.A., sia in via diretta sia in via mediata, ossia attraverso le altre funzioni competenti in base alla rispettiva attività, in particolare il RS, il RA e la FAM (soprattutto l'UG).

Le principali interazioni con la P.A. sono infatti intrattenute dal RA e dalla FAM (in particolare l'UG), ivi comprese la predisposizione e trasmissione della documentazione utile per le procedure di gara e, più in generale, per i bandi ad evidenza pubblica, le comunicazioni e le rendicontazioni dei costi.

Nella gestione delle eventuali procedure finalizzate all'ottenimento di finanziamenti

pubblici possono altresì essere coinvolti Consulenti (C) esterni all'Ente, di volta in volta selezionati ed interessati in base alle necessità ed all'attività/progetto da realizzare, ai quali è richiesto primariamente il rigido rispetto delle prescrizioni del presente M.O.G.C., del Codice Etico, nonché dei doveri di verità e diligenza richiesti dagli Ordini professionali di appartenenza (in caso di professionisti) e/o dalle norme del codice civile e/o delle associazioni di categoria di riferimento (in caso di società).

A presidio delle condotte illecite potenzialmente insinuanti nei menzionati processi, sia con riferimento alle commesse pubbliche sia (ed ancor di più) ai finanziamenti, ferme restando le procedure aziendali già adottate dalla Società con il Manuale del Sistema Integrato di Gestione, ed in particolare:

- *PROC 404 - Riesame delle offerte e dei contratti;*
- *Proc_05_Conformità legislativa;*
- *Proc_08_ Informazioni documentate;*
- *Proc_17 – Gestione e controllo delle informazioni documentate;*
- *PROC_21 – Gestione Outsourcing;*
- *PROC-25 – Appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi;*
- *PTA-05 – Gestione stakeholders;*
- *PROC_23 – Erogazione del servizio di consulenza;*

ai fini preventivi cui è votato il presente M.O.G.C. si prevede di potenziare ed integrare tali procedure prescrivendo:

- l'astensione, per tutte le funzioni coinvolte ed in ogni caso, dal compimento di condotte decettive e/o mistificatorie nelle comunicazioni indirizzate alla P.A., prescrivendo altresì il divieto assoluto di comunicare e/o rappresentare dati o informazioni falsi, incompleti o comunque non rispondenti al vero. Nei confronti della P.A. è inoltre fatto espresso divieto di sottrarre o omettere l'esibizione di documenti e/o omettere informazioni dovute;
- l'assoluto divieto di alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o

manipolare i dati in essi contenuti;

- l'utilizzo per le comunicazioni e, in generale, le interazioni con la P.A. (anche per fini autorizzativi e/o di rinnovo) di sistemi telematici, possibilmente a mezzo PEC per la data certa (o comunque a mezzo mail), privilegiando, laddove esistenti, i canali istituzionali all'uopo predisposti dalla stessa P.A. (es. portale *online* MePA);
- la conservazione, a cura del RA e con il supporto della FAM (UG), in formato digitale immutabile (PDF) della documentazione inoltrata e delle eventuali comunicazioni (in entrata ed uscita) con la P.A. relative alle gare ad evidenza pubblica e/o agli affidamenti diretti, oltre che per i bandi per l'accesso a finanziamenti pubblici; nonché agli eventuali procedimenti di accertamento e rinnovo avviati su iniziativa della P.A.;
- nel rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza, l'immediata comunicazione all'AU ed all'OdV di eventuali discrasie tra quanto comunicato e quanto successivamente accertato (con particolare riferimento ai rendiconti dei costi);
- nel rispetto del principio di trasparenza, l'immediata comunicazione alla P.A. interessata, ad opera dell'AU, con il supporto della FAM (UG) e previo confronto con l'OdV, di eventuali errori e/o discrasie tra quanto precedentemente comunicato e/o rappresentato e quanto esistente, prevedendo, in tal caso, anche l'accantonamento di risorse finalizzate all'eventuale restituzione di quanto percepito e non dovuto.

A definitivo presidio delle condotte illecite potenzialmente insinuanti nei summenzionati rapporti, il presente M.O.G.C. prevede in ogni caso la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale, nonché delle norme contenute nel Codice Etico della Società (che ne costituisce parte integrante).

Al fine di garantire l'efficace esercizio da parte dell'OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull'osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinatarie e, dunque, istituire i "FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" di cui

al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-01 si prevede che:

- ❖ la FAM/UG (ad evento) trasmetta all'OdV eventuali richieste da parte della P.A. di chiarimenti, integrazioni documentali e/o contestazioni sulla documentazione prodotta e/o sui rendiconti forniti;
- ❖ l'AU/RA (ad evento) trasmetta all'OdV eventuali verbali di ispezione (acquisizione documentale, sopralluoghi, ecc.) nell'ambito di accertamenti amministrativi e/o giudiziali;
- ❖ la FAM/UG (semestralmente) trasmetta all'OdV un report illustrativo dell'elenco delle procedure di gara e/o bandi pubblici (sia per l'ottenimento di incarichi sia per finanziamenti) a cui ha partecipato la Società, precisando quelli aggiudicati ed il relativo importo. In tali report dovranno altresì essere segnalate le procedure negoziate e gli affidamenti da parte di società a partecipazione pubblica.

2. PR. 02 – REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. – ART. 25 D. LGS. 231/01.

Il Decreto attualmente prevede quali reati presupposto dell'illecito ex art. 25:

- la concussione ex art. 317 c.p.;
- l'induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p.;
- la corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 e, per il corruttore, ex art. 321 c.p.;
- la corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio ex art. 319 e, per il corruttore, ex art. 321 c.p.;
- l'istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p.;
- il traffico di influenze illecite ex art. 346-*bis* c.p.;
- la corruzione in atti giudiziari ex art. 319-*ter*, comma primo, c.p..

Il Decreto prevede altresì che costituiscano reato presupposto dell'illecito ex art. 25 anche quelli innanzi elencati e commessi dai soggetti indicati agli artt. 320 e 322-*bis* c.p.

Qualora poi il reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, costituiscono reati presupposto dell'illecito ex art. 25 del Decreto:

- il peculato ex art. 314 c.p.;
- il peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p..

Trattasi di delitti (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) caratterizzati, per quanto concerne le varie fattispecie di corruzione, induzione indebita e concussione, dalla dazione e/o promessa di danaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali (PU) e/o Incaricati di Pubblico Servizio (IPS) per l'ottenimento di atti del loro ufficio o contrari ai doveri dell'ufficio o, più genericamente, per l'asservimento della funzione pubblica dagli stessi svolta; per quanto attiene le fattispecie di peculato, dall'appropriazione da parte del PU o dell'IPS di denaro pubblico o altra cosa mobile altrui di cui ha la disponibilità in ragione della sua funzione

e/o ufficio; costituisce invece abuso d'ufficio l'agire del PU o IPS che violando regole di condotta tassative previste per legge da cui non residui discrezionalità o che, non astenendosi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto, procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.

Più in particolare tali illeciti sono accomunati dall'essere "occasionati" dai rapporti (obbligatoriosi o facoltativi) con la P.A.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 c.p., per cui "*... sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*"; e deve intendersi come "*... pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

Sono pertanto PU: i) i soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno; ii) tutti coloro che sono muniti di potere di certificazione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione penale (dalla più risalente alla più recente) ha esteso la qualifica di PU anche al c.d. "funzionario di fatto" prevedendo che "*il riconoscimento delle qualifiche soggettive pubbliche, rilevanti agli effetti della legge penale, può scaturire anche dallo svolgimento di fatto di funzioni pubbliche, a condizione che quelle attività siano attribuibili alla pubblica amministrazione, non integrino una mera usurpazione di funzioni e vengano espletate con la tolleranza, l'acquiescenza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione*" (cfr. *ex multis* Cass. pen., sez. VI, sent. n. 9438/16).

Il legislatore ha fornito anche la nozione di IPS, specificando all'art. 358 c.p. che "*... sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*"; e che deve intendersi per pubblico servizio "*... un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Sono pertanto IPS i soggetti che prestano a qualunque titolo un “pubblico servizio”, ossia:

- i) le attività di produzione dei beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’ autorità pubblica;
- ii) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o convenzione.

Per l’illecito ex art. 25 del Decreto, infatti, “*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*” intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione a vario titolo.

I “punti di contatto” con la P.A. particolarmente esposti alla presente area di rischio sono da individuarsi dunque nelle procedure di rinnovo e/o concessione delle autorizzazioni, nonché in quelle di controllo.

Data l’eterogeneità di tali situazioni, l’Ente ha deciso di assegnare il livello di rischio per le categorie di illecito ex art. 25 D. Lgs. 231/01 medio-alto/alto (ARANCIONE), pur risultando i c.d. punti di contatto con la P.A. per lo più limitati ai canali istituzionali e/o ai confronti operativi/tecnici.

Ai fini del presente M.O.G.C., le Aree di attività esposte alla presente area di rischio sono le seguenti:

- rapporti con la P.A. (PA)
- l’Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile (AA);
- l’Area Ricerca – Tecnica (AT);
- l’Area Personale (P);
- Regalie e/o Omaggi e/o Sponsorizzazione (O);

mentre le Funzioni interessate sono state individuate nelle seguenti:

- AU;
- RA;
- RS;
- C.

In quanto titolare del potere di rappresentanza, nelle funzioni interessate è stato

ricompreso *in primis* l'AU, sia perché è il titolare del potere di rappresentanza della Società sia perché intrattiene i rapporti con la P.A., sia in via diretta sia in via mediata, ossia attraverso le altre funzioni competenti in base alla rispettiva attività, in particolare il RS, il RA e la FAM.

Le comunicazioni e, in generale, le interazioni con la P.A. (anche per fini autorizzativi/rinnovo) si realizzano principalmente in via telematica, a mezzo mail e/o PEC, oltre che attraverso i canali istituzionali all'uopo predisposti dalla stessa P.A..

Per ciò che invece concerne i rapporti con le Autorità di controllo, le funzioni di riferimento sono rappresentate dal RA, dai C e dalla FAM, nonché dall'AU quale titolare della rappresentanza legale dell'Ente.

A presidio delle condotte illecite potenzialmente insinuanti nel menzionato processo, il presente M.O.G.C. prevede:

- che le comunicazioni e, in generale, le interazioni con la P.A., anche per fini autorizzativi e/o di rinnovo, si realizzino esclusivamente in via telematica, a mezzo mail e/o PEC;
- la puntuale comunicazione (anche successiva) in forma scritta all'OdV, da parte delle funzioni interessate, degli incontri con PU e IPS e, se conosciuto, dell'ufficio pubblico/funziario pubblico destinatario; incontri che in tal modo risultano essere puntualmente monitorati;
- che gli eventuali sopralluoghi operati dagli Organi Pubblici di Controllo siano puntualmente rendicontati all'AU ed all'OdV da parte del delegato dell'Ente e/o dalla funzione interessata.

Ad ulteriore e definitivo presidio del rischio reato ex art. 25 del Decreto "*T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.*" impone altresì:

- il rigido rispetto di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale e, soprattutto, le attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- il rigido rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con PU e IPS;
- l'assoluto divieto di effettuare, ricevere, sollecitare, offrire o promettere elargizioni in denaro nei confronti di PU, IPS e soggetti (persone fisiche o giuridiche) ad essi

riconducibili, in tutti gli ambiti ed in tutte le sedi (anche nel corso dei processi civili, penali o amministrativi);

- l'assoluto divieto di effettuare, ricevere, sollecitare, offrire o promettere elargizioni di utilità diverse dal denaro nei confronti di PU, IPS e soggetti (persone fisiche o giuridiche) ad essi riconducibili, in tutti gli ambiti ed in tutte le sedi (anche nel corso dei processi civili, penali o amministrativi);
- l'assoluto divieto di effettuare pagamenti in favore di consulenti e/o controparti commerciali non giustificati o che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto commerciale esistente.

Data la particolare sensibilità che ha la selezione del personale, quale forma indiretta di retribuzione ("altra utilità"), rispetto alla presente area di rischio, fermo restando quanto già previsto nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità, in particolare con la procedura:

- *Proc_16 – Gestione delle Risorse;*

con l'adozione del presente M.O.G.C. la Società prevede di:

- procedere all'assunzione di nuovi dipendenti e/o all'instaurazione di rapporti di collaborazione con consulenti esterni solo ed esclusivamente in base alle effettive necessità aziendali e previa accurata selezione (e colloquio conoscitivo);
- procedere al licenziamento e/o all'interruzione dei rapporti di collaborazione solo per giusta causa o giustificato motivo o comunque nel rispetto delle leggi e del CCNL applicabile.

Ai medesimi fini e ferme restando le procedure già adottate nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità, da intendersi qui richiamate e parte integrante del presente M.O.G.C., in particolare:

- *PROC_21 – Gestione Outsourcing;*
- *PROC-25 – Appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi;*
- *PTA-05 – Gestione stakeholders;*

la Società prevede di adottare i medesimi accorgimenti discretivi innanzi esplicitati per la

selezione di nuovo personale ed il licenziamento di quello assunto anche per la selezione di nuovi fornitori (ivi compresi i consulenti) e la risoluzione dei rapporti già in essere.

Per quanto non siano state riscontrate in sede di intervista (se non con esclusivo riferimento alla dipendenza in occasione di particolari ricorrenze), sono da ritenere particolarmente sensibili al presente rischio da reato le aree di attività inerenti regalie/omaggistica e sponsorizzazioni, seppure in via astratta ed ipotetica.

Ai fini esclusivamente preventivi, dunque, la Società intende implementare il presente protocollo attraverso le seguenti prescrizioni:

- con riferimento alle sponsorizzazioni si prevede:
 - il rigido rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità della procedura decisionale;
 - che la richiesta di sponsorizzazione da parte di terzi venga presa in considerazione solo se pervenuta in forma scritta con la puntuale descrizione dell'area di attività del richiedente e la precisa indicazione della destinazione a cui sarà indirizzata l'eventuale sponsorizzazione;
 - che l'accoglimento della richiesta sia di esclusiva competenza dell'AU, il quale, all'esito della sua valutazione e previo confronto con il RS, ne dispone l'accoglimento con comunicazione scritta alla FAM;
 - che la sovvenzione venga effettuata esclusivamente a mezzo di bonifico con specificazione nella causale della sua destinazione.
- Per quanto concerne le regalie/omaggistica, la FAM predisporrà un apposito registro-inventario in cui annotare la singola donazione con precisazione del destinatario.

A definitivo presidio delle condotte illecite potenzialmente insinuanti nei summenzionati rapporti, il presente M.O.G.C. prevede in ogni caso la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale, nonché delle norme contenute nel Codice Etico della Società (che ne costituisce parte integrante).

Al fine di garantire l'efficace esercizio da parte dell'OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull'osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinatarie e, dunque, istituire i "FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-02 si prevede che:

- ❖ il RA (semestralmente) trasmetta all'OdV report contenente l'elenco degli incontri PU e IPS e, se conosciuto, dell'ufficio pubblico/funziionario pubblico destinatario, le cui voci riportino l'indicazione della data dell'incontro, del nominativo del referente aziendale e (se noto) del soggetto incontrato;
- ❖ la FAM (annualmente) trasmetta all'OdV l'elenco fornitori e consulenti aggiornato;
- ❖ il RA (annualmente) trasmetta all'OdV l'elenco aggiornato dei dipendenti, specificando i nuovi assunti nonché i dipendenti licenziati;
- ❖ il RA (ad evento) trasmetta all'OdV eventuali verbali di ispezione (acquisizione documentale, sopralluoghi, ecc.) nell'ambito di accertamenti amministrativi e/o giudiziali;
- ❖ il RA (annualmente) trasmetta all'OdV il registro-inventario delle donazioni/sponsorizzazione elargite dalla Società.

3. PR. 03 – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – ART. 24-BIS D. LGS. 231/01.

Il Decreto attualmente prevede tra i reati presupposto dell'illecito ex art. 24-bis:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p.;
- la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ex art. 615-quater c.p.;
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ex art. 635-bis c.p.;
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ex art. 635-ter c.p.;
- il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ex art. 635-quater c.p.;
- il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ex art. 635-quinques c.p.;
- i delitti di falso di cui al capo III del Titolo VII del codice penale mediante documenti informatici ex art. 491-bis c.p.;

Trattasi di delitti (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) accomunati dall'interazione con sistemi informatici o telematici mediante l'immissione di dati e/o l'utilizzo di credenziali per cui il legislatore ha previsto un regime di tutela rafforzato finalizzato a garantire sia l'efficienza dei detti sistemi sia, soprattutto, a soddisfare le finalità di tracciabilità e trasparenza per cui gli stessi sono stati predisposti.

Per quanto il rischio da reato relativo alla categoria degli illeciti ex art. 24-bis sia stato circoscritto solo ai delitti innanzi elencati e sia stato valutato di livello basso (VERDE) nell'analisi dei rischi su riportata, la "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." ha inteso predisporre comunque un'apposita procedura di prevenzione.

Le Aree di attività esposte alla presente area di rischio sono le seguenti:

- rapporti con la P.A. (PA)
- l'Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile (AA);

mentre le Funzioni interessata sono le seguenti:

- RA;
- FAM.

Per la prevenzione dei reati della presente area di rischio il M.O.G.C. prevede che alla funzione preposta siano affidate delle chiavi di accesso nominative (così come previsto dal sistema di controllo telematico), a cui sono associate le singole operazioni di inserimento dati.

È fatto, altresì, divieto al singolo assegnatario di condividere e/o diffondere le proprie chiavi di accesso, sia con riferimento al sistema interno aziendale sia, ancor di più, con riferimento ai sistemi informatici predisposti dalla P.A. a cui l'Ente deve accedere per l'esercizio della propria attività.

Più in genarle, è fatto assoluto divieto di alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

È altresì fatto obbligo alla funzione preposta di seguire corsi di aggiornamento a cadenza annuale al fine di garantire la costante e corretta formazione nella gestione dei sistemi interessati.

La FAM, raccordandosi con il RA ed il RSGI/RQ., inoltre, si occuperà del costante monitoraggio del corretto funzionamento ed utilizzo del sistema informatico aziendale, nonché della sua manutenzione, segnalando all'OdV (mediante relazione scritta esplicitiva) ogni malfunzionamento e/o utilizzo scorretto e/o accesso abusivo/non autorizzato che dovesse riscontrare.

A definitivo presidio delle condotte illecite della presente area di rischio (ivi comprese quelle sussumibili nelle fattispecie ex art. 24-bis del Decreto per cui non è stato riscontrato alcun rischio), il M.O.G.C. prevede in ogni caso la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale, nonché delle norme contenute nel Codice Etico della Società (che ne costituisce parte integrante).

Al fine di garantire l'efficace esercizio da parte dell'OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull'osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinatarie e, dunque, istituire i "FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-03 si prevede che:

- ❖ il RSGI/RQ (ad evento) comunichi all'OdV ogni malfunzionamento e/o utilizzo scorretto e/o non autorizzato dei sistemi informatici aziendali.

4. PR. 04 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – ART. 24-TER D. LGS. 231/01.

Il Decreto attualmente prevede quali reati presupposto dell'illecito ex art. 24-ter:

- l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.;
- l'associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.;
- l'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ex 74 DPR 309/90;
- i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.;
- i reati richiamati dall'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 5 c.p.p.;
- il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p.

Trattasi di delitti (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) accomunati dall'elevato disvalore sociale caratterizzati dalla forma associativa (tre o più persone) finalizzata alla commissione di una serie indefinita di illeciti (con le modalità specificate nelle relative norme incriminatrici).

Le Aree di attività astrattamente esposte alla presente area di rischio sono le seguenti:

- l'Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile (AA);
- Tutela Ambientale (A);
- l'Area Campionamenti (AC);
- l'Area Personale (P);
- Regalie e/o Omaggi e/o Sponsorizzazione (O);

mentre le Funzioni interessate (a diversi livelli) sono state individuate nelle seguenti:

- AU;
- RA;
- RS;
- RCC;
- RL;
- C;

o I.

Per quanto il rischio-reato relativo alla categoria degli illeciti ex art. 24-ter sia risultato nel concreto quasi inesistente, attesi i presidi di controllo già implementati dalla Società, e, in astratto, limitato e circoscritto alla sola ipotesi di associazione per delinquere semplice (o se si preferisce non qualificata), tanto da poter essere classificato di livello basso (VERDE), considerata la peculiarità della materia ambientale e la rilevanza che la gestione dei rifiuti ha per le consorterie criminali, “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” ha inteso elevare l’attenzione per la presente area di rischio portandola a livello medio (GIALLO).

Per quanto a presidio delle aree interessate appaia sufficiente il rispetto dei precetti del Codice Etico, “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” ha inteso presidiare le dette aree mediante la predisposizione di un progetto improntato al potenziamento degli obiettivi di trasparenza e di eticità sia interni sia nella scelta di controparti e *partners* commerciali.

A tal fine e con riferimento ai rapporti con le controparti commerciali, le funzioni interessate sono da individuarsi nell’AU, nel RA e nel RS, nonché, limitatamente alle loro specifiche competenze, nel RCC e nel RL.

Nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità la Società ha implementato le seguenti procedure:

- PROC_21 – Gestione Outsourcing;
- PROC-25 – Appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi;
- PTA-05 – Gestione stakeholders;

applicabili anche a presidio della presente area di rischio e pertanto da intendersi qui richiamate.

La Società, in ogni caso, si impegna, ai fini di una corretta selezione dei *partners* commerciali, assicurando altresì il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) in materia di gestione e trattamento dei dati raccolti e forniti:

- a) ad introdurre e mantenere meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il processo di *rating*

di legalità o l'iscrizione nelle *white-list* prefettizie;

- b) ad impegnare, a sua volta, il fornitore ed il cliente a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'Ente o dei suoi apicali della specie di quelli previsti dal D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.

La Società si impegna, altresì, nei contratti con i fornitori e con i clienti, a prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso in cui i *partners* commerciali/fornitori/clienti risultino destinatari di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva.

Si prefigge, infine, di verificare che i *partners* commerciali/finanziari posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle liste dei soggetti destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base ai regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca Italia, sezioni Unità di informazione finanziaria - UIF.

Particolarmente sensibile ai delitti presupposto dell'illecito ex art. 24-ter del Decreto è inoltre l'Area Personale, con particolare riferimento alla selezione dei dipendenti, soprattutto per lo svolgimento di lavori/mansioni meno qualificate (anche in via indiretta, nella specie nell'ambito delle attività di trasporto).

"T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." ha inteso quindi applicare anche per la presente area di rischio quanto all'uopo già predisposto nel protocollo PR-02, posto a prevenzione dell'illecito ex art. 25 del Decreto, relativo ai reati nei rapporti con la P.A., potenziandola con le seguenti integrazioni:

- o prima dell'assunzione, il "candidato" dipendente deve produrre il certificato dei carichi pendenti ed il certificato penale del casellario giudiziale o, quanto meno, attestare con apposita dichiarazione, rispettosa delle forme di quella sostitutiva di notorietà ex DPR 445/2000, l'assenza di condanne per reati di criminalità organizzata e/o la pendenza di

procedimenti penali a suo carico per i detti reati, assicurando la Società il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) in materia di gestione e trattamento dei dati personali;

- il licenziamento del dipendente nel caso in cui quanto dallo stesso attestato nella detta dichiarazione sostitutiva non risulti vero e/o intervenga successiva pronuncia di condanna per i reati ex art. 24-ter del Decreto.

Per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata si rimanda da ultimo anche a quanto ulteriormente previsto nel protocollo PR-02, relativo ai reati nei rapporti con la P.A., nonché, rispetto ai controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, a quanto previsto nei protocolli PR-05, dedicato ai reati societari, e PR-07, dedicato ai reati di riciclaggio, ecc., e, in ultimo, per quanto in particolare attiene la tutela ambientale, al protocollo PR-09, dedicato ai reati ambientali.

In ogni caso, a presidio delle condotte illecite potenzialmente insinuanti in tali rapporti, il presente M.O.G.C. prevede la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale, nonché delle norme contenute nel Codice Etico della Società.

Al fine di garantire l'efficace esercizio da parte dell'OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull'osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinatarie e, dunque, istituire i "FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-04 si prevede che:

- ❖ l'AU/RA (ad evento) comunichi all'OdV l'accertata falsità delle dichiarazioni rese dai dipendenti e/o di controparti commerciali (clienti e fornitori) sulla pendenza di carichi giudiziari e/o di condanne penali per reati di criminalità organizzata e/o di misure di prevenzione personali o patrimoniali e/o di interdittive antimafia e/o di condanne per l'illecito ex art. 24-ter D.Lgs. 231/01;

- ❖ l'AU/RA (ad evento) comunichi all'OdV l'intervenuto licenziamento del dipendente in caso di falsità della dichiarazione del punto che precede;
- ❖ l'AU/RA (ad evento) comunichi all'OdV l'intervenuta interruzione del rapporto con una controparte commerciale (fornitore, consulente o cliente) in caso di falsa dichiarazione sui suoi carichi pendenti e/o precedenti penali e/o sull'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, di interdittive antimafia e/o sulla condanna per l'illecito ex art. 24-ter D.Lgs. 231/01;
- ❖ l'AU/RA (ad evento) comunichi all'OdV quanto appreso rispetto all'eventuale coinvolgimento e/o condanna di dipendenti e controparti commerciali della Società in procedimenti penali relativi a reati di criminalità organizzata;
- ❖ l'AU/RA (ad evento) comunichi all'OdV ogni attività di Polizia Giudiziaria e/o notifica di atto giudiziario relativi a procedimenti penali afferenti reati di criminalità organizzata di cui la Società dovesse essere destinataria.

5. PR. 05 – REATI SOCIETARI – ART. 25-TER D. LGS. 231/01.

Il Decreto attualmente prevede quali reati presupposto dell'illecito ex art. 25-ter:

- le false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.;
- le false comunicazioni ex art. 2621-bis c.c.;
- le false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.;
- l'impedito controllo ex art. 2625, secondo comma, c.c.;
- la formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c.;
- l'indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 c.c.;
- l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 c.c.;
- le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ex art. 2628 c.c.;
- le operazioni in pregiudizio dei creditori, ex art. 2629 c.c.;
- l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex art. 2633 c.c.;
- l'illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 c.c.;
- l'aggiotaggio ex art. 2637 c.c.;
- l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi ex art. 2629-bis c.c.;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638, primo e secondo comma, c.c.;
- la corruzione tra privati, ex art. 2635, terzo comma, c.c.;
- l'istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis c.c.

Trattasi di reati (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) caratterizzati dalla inveritiera formazione delle scritture sociali, dalla gestione del capitale sociale, del patrimonio aziendale, nonché dal condizionamento degli organi deliberativi della Società e/o delle controparte commerciali, posti in essere da soggetti qualificati e per lo più in danno dei creditori, controparti commerciali o del mercato.

Le Area di attività esposte alla presente area di rischio sono segnalamente:

- l'Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile (AA), precipuamente riferita:
 - alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, nonché dei relativi controlli e comunicazioni;
 - alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
 - alla distribuzione di utili;
 - ai rimborsi finanziamenti soci;
 - alla comunicazione ad autorità pubbliche di vigilanza;
 - alla gestione dei flussi e dei rapporti con il Consulente fiscale;
 - alla gestione dei rapporti con l'Assemblea dei Soci;
 - alla gestione degli acquisti e degli incarichi ai professionisti e/o soggetti terzi.
- le Aree relative ai servizi forniti (Ricerca Tecnica, Campionamento e Laboratorio – AT, AC, AL), seppur limitatamente ai reati di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c., riferita:
 - alla commercializzazione dei prodotti;
 - alla segnalazione delle necessità di approvvigionamento/manutenzione.

Per quanto attiene le funzioni aziendali coinvolte, occorre tenere conto che gran parte dei reati societari sono sussumibili nell'ambito dei cc.dd. reati propri, rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore.

Tuttavia, ciò non esclude che altre funzioni possano essere coinvolte a titolo di concorso nel reato proprio ex art. 110 c.p. (come ad esempio il RA o, più in generale, la FAM).

Le Funzioni aziendali interessate sono state pertanto individuate nelle seguenti:

- AS;
- AU;

- RA;
- FAM;
- C.

Per quanto la ristretta base sociale (limitata a due soci, di cui quello di maggioranza è attualmente coincidente con l'Organo Amministrativo) consenta di contenere il rischio-reato a cui la presente area è esposta, i mutamenti (con riduzione) in tempi recenti della stessa e l'incrementarsi dell'attività sociale fanno attestare il detto rischio ad un livello medio (GIALLO).

Al fine di evitare dunque il verificarsi dei reati societari previsti dal Decreto, la Società prevede che tutti i destinatari del presente M.O.G.C. devono attenersi alle seguenti condotte:

- a) agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;
- b) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- c) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Società e dell'Organo sociale, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno;
- e) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale;
- f) rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- g) collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale.

È fatto inoltre espresso divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.", nonché sull'evoluzione delle

- relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - c) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinate alla stesura di prospetti informativi;
 - d) restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
 - e) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - f) effettuare operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - g) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale
 - h) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
 - i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del revisore dei conti;
 - j) nel rapporto con società concorrenti, clienti, istituti di credito ed enti certificatori, dare e/o promettere danaro o altra utilità a soggetti privati affinché questi possano realizzare od omettere atti inerenti al loro ufficio, finalizzate ad agevolare la "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." cagionando nocumento alla società (ente) a cui appartengono.

Fermi restando i suelencati divieti ed i doveri prescritti altresì dal Codice Etico adottato dalla Società, a presidio dei reati della presente categoria la "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." ha previsto procedure incentrate sulla trasparenza e tracciabilità delle disposizioni e delle decisioni assembleari; nonché sul monitoraggio da parte dell'OdV delle operazioni sul

capitale sociale e/o sui beni sociali.

Più in particolare la Società ha previsto che:

- i flussi informativi per la predisposizione del bilancio avvengano in via telematica, con archiviazione in copia della documentazione trasmessa;
- la rendicontazione delle attività produttive di reddito sia operata precedentemente all'emissione della fattura, con archiviazione della documentazione di accompagnamento;
- le operazioni sul capitale sociale siano preventivamente comunicate all'OdV ed approvate dall'Assemblea all'esito del parere dallo stesso espresso;
- le operazioni sui beni sociali siano preventivamente comunicate all'OdV e solo successivamente approvate dall'Organo Amministrativo.

Al fine di contenere il rischio reato connesso alla regolarità delle scritture contabili, "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." ha affidando apposito incarico consulenziale al dott. Leonardo Pedone, referente dello studio di consulenza "P&L - Dottori Commercialisti e Avvocati", con sede in Castellana Grotte alla Via Domenico Lanera n. 16/18, cui è stato affidato:

- l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori (es. libro assemblee dei soci);
- la redazione del libro giornali, del libro inventari e la predisposizione ed aggiornamento del libro cespiti;
- la predisposizione ed invio del bilancio CEE;
- la redazione e l'invio telematico della dichiarazione IVA annuale;
- la redazione e l'invio telematico della dichiarazione IRES;
- la redazione e l'invio telematico del modello del sostituto di imposta per i lavoratori autonomi – Modello 770;
- l'invio dello spesometro, delle liquidazioni IVA trimestrali e la comunicazione polivalente con fatture emesse e ricevute ai fini IVA;

Ai fini del presente M.O.G.C. si prescrive pertanto che:

- la FAM archivi sul server aziendale tutti i flussi informativi e la documentazione trasmessa per la predisposizione del bilancio (trasmissione da effettuare rigorosamente in via telematica);
- la FAM trasmetta all’OdV, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio così predisposto affinché ne faccia oggetto di sua autonoma valutazione.

Per la prevenzione, infine, del rischio del delitto di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. nonché di istigazione ex art. 2635-bis c.c., “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” ha previsto, nel rapporto con società concorrenti, fornitori, istituti di credito ed enti certificatori, la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte delle norme contenute nel Codice Etico della Società (che di esso fa parte integrante), nonché la comunicazione (anche successiva) in forma scritta all’OdV, da parte delle dette funzioni, degli eventuali incontri con le summenzionate controparti commerciali e *stakeholders*, in tal guisa monitorati.

A tal proposito la Società ha inteso dare applicazione anche nell’ambito della presente procedura al protocollo preventivo di monitoraggio degli incontri e delle regalie/sponsorizzazioni PR-02, previsto per l’illecito ex art. 25 del Decreto relativo ai reati nei rapporti con la P.A.

A definitivo presidio di tutte le condotte illecite della presente area di rischio, il M.O.G.C. prevede in ogni caso la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale, nonché delle norme contenute nel Codice Etico della Società (che ne costituisce parte integrante).

Al fine di garantire l’efficace esercizio da parte dell’OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull’osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinatarie e, dunque, istituire i “FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA” di cui al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-05 si prevede che:

- ❖ il RA (ad evento) comunichi all’OdV l’eventuale sostituzione del consulente fiscale;

- ❖ l'AU (ad evento) comunichi all'OdV le operazioni sul capitale sociale oggetto della successiva deliberazione dell'Assemblea, trasmettendo la documentazione di riferimento;
- ❖ l'AU (ad evento) comunichi all'OdV le operazioni sui beni sociali che intende approvare;
- ❖ la FAM (annualmente) trasmetta all'OdV il bilancio approvato dall'Assemblea;
- ❖ il RA (semestralmente) trasmetta all'OdV un report contenente l'elenco degli incontri con le controparti commerciali e *stakeholders* (concorrenti, istituti di credito, ecc.), le cui voci riportino l'indicazione della data dell'incontro, del nominativo del referente aziendale e (se noto) del soggetto incontrato.

6. PR. 06 – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ART. 25-SEPTIES D. LGS 231/01.

Il Decreto attualmente prevede quali reati presupposto dell'illecito ex art. 25-septies:

- l'omicidio colposo ex art. 589 c.p.;
- le lesioni colpose gravi o gravissime ex art. 590, comma terzo, c.p.

Trattasi di delitti (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) caratterizzati dalla natura colposa della condotta (che può essere realizzata anche nella forma omissiva), posta in essere dal soggetto per cui l'Ente è chiamato a rispondere violando le norme in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro e da cui è derivata la morte o la lesione (grave o gravissima) all'integrità psico-fisica del soggetto passivo.

I soggetti attivi di tali tipologie di reati sono coloro che, in ragione della loro mansione svolgono attività sensibili in materia e, dunque, a titolo esemplificativo:

- a) il lavoratore che attraverso le proprie azioni od omissioni può pregiudicare la propria e l'altrui sicurezza;
- b) il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività di formazione, informazione ed addestramento,
- c) il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

Le Aree di attività esposte alla presente area di rischio sono quindi:

- l'Area Campionamenti (AC);
- l'Area Laboratorio (AL);
- l'Area Ricerca - Tecnica (AT);
- la Sicurezza sul posto di lavoro (S);

mentre le Funzioni interessate sono state individuate nelle seguenti:

- AU (in capo al quale risiede la responsabilità in materia quale datore di lavoro che, allo stato, non ha inteso conferire la delega ex art. 16 D. Lgs 81/08);

- RS;
- RCC/RSGI/RQ;
- RL;
- FRT;
- FC;
- L;
- RSPP.

La presente area di rischio vede esposta la Società con riferimento ai diversi servizi erogati, in particolare per quelli relativi ai campionamenti *in situ* ed alle analisi di laboratorio.

Per quanto, infatti, il rischio infortunio presso gli uffici amministrativi può ritenersi contenuto, quello presso le diverse sedi/luoghi ove i detti servizi vengono materialmente erogati dai dipendenti (tecnici) è invece relativamente elevato.

Ai fini del M.O.G.C. “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” ha inteso dunque attribuire il livello di rischio medio-alto (ARANCIONE) per i reati *ex art. 25-septies* del Decreto, valutando però il rischio per l'intera area come alto (ROSSO).

Il rischio infortunio è valutato con le apposite metodologie previste dalle norme tecniche in materia di salute e sicurezza sul Lavoro ed è finalizzato ad identificare le attività a maggior rischio di infortunio o malattia professionale, in relazione a fattori quali probabilità di accadimento e gravità dei potenziali danni alle persone.

Gli esiti di tali valutazioni sono descritti nel Documento di valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i., nonché nei DUVRI nei rapporti con imprese terze, predisposti, condivisi e sottoscritti in base alle interferenze che dovessero presentarsi nell'erogazione dei servizi resi.

Ai fini del presente M.O.G.C. si segnala che il DVR aziendale (aggiornato ed integrato da un'appendice dedicata al rischio COVID-19), ha analiticamente analizzato ed affrontato tutte le problematiche connesse alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, riferite peraltro alle diverse attività (servizi erogati) dalla Società, con particolare attenzione: al rischio da inalazione di

polveri ed allergeni; al rischio esposizione a sostanze tossiche; al rischio da posture di lavoro scorrette; ed al rischio elettroconduzione.

Il DVR è composto poi da singole appendici in cui sono analiticamente descritte le misure di sicurezza e prevenzione da adottare per le seguenti specifiche tipologie di rischio, che in tali appendici sono puntualmente sottoposte ad autonoma valutazione:

- 02_ *Rischio incendio e piano di gestione emergenze;*
- 03_ *Valutazione Rischio MMC;*
- 04_ *Valutazione Rischio Rumore;*
- 05_ *Valutazione Rischio Vibrazioni;*
- 06_ *Valutazione Rischio Chimico e agenti cancerogeni;*
- 07_ *Valutazione Rischio ROA;*
- 08_ *Valutazione Rischio Stress lavoro correlato;*
- 09_01_ *Valutazione dei Rischi OLF;*
- 10_ *Valutazione Rischio COVID-19*

A queste, poi, si aggiungono anche le seguenti specifiche procedure previste nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità:

- *PROC_03_ Valutazione rischi ed opportunità – Risk Analysis;*
- *PROC_22 – Gestione ruolo e compiti dei preposti;*
- *PROC_24 – Gestione DPI – DPC;*
- *PROC_27 – Manutenzione dei veicoli;*
- *PROC_29 – Sorveglianza sanitaria;*
- *PROC_30 – Gestione infortuni ed incidenti;*
- *PROC 508 – Manipolazione dei materiali da sottoporre a prova*
- *PTA-02 – Gestione sostanze pericolose;*
- *PTA-04 – Manutenzione.*

Tali specifiche procedure risultano predisposte e calibrate per tutti gli ambienti di lavoro in

cui operando i dipendenti della Società, per cui le stesse devono intendersi qui integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente Modello.

Pur ritenendole adeguate, ai fini del presente Modello si intende implementare le appena riportate procedure prescrivendo:

- a cadenza annuale, la comunicazione all'OdV a mezzo mail o comunque in via telematica, da parte dei Responsabili di Settore di un report relativo agli interventi manutentivi effettuati nel corso dell'anno sulle apparecchiature ed i mezzi aziendali, con precisazione della scadenza dei controlli manutentivi (ivi compresi quelli di pulizia) da eseguire, con indicazione, qualora già individuati, dei macchinari/mezzi da sostituire;
- la conservazione nell'archivio aziendale, a cura della FAM e per almeno due anni, dei report relativi agli interventi manutentivi effettuati;
- il controllo ad opera del RSPP della segnaletica di sicurezza affissa sui luoghi di lavoro (uffici e magazzino), con eventuale sostituzione e/o integrazione.

In caso di infortunio sui posti di lavoro della Società (in cui vanno ricompresi anche i cantieri e i siti per i campionamenti), è fatto espressamente obbligo:

- al Responsabile di Settore di darne immediata comunicazione all'AU ed al RSPP, segnalando altresì il nominativo del lavoratore interessato, il giorno e l'orario del sinistro, con precisazione dell'eventuale intervento di organi pubblici (118, SPESAL, ecc.);
- al RSPP di relazionare all'OdV, per iscritto ed in via telematica, sull'accaduto, precisando, se possibile, le condizioni dell'infortunato;

Peraltro, con l'intento di ridurre il più possibile il rischio di infortunio c.d. "ambientale", l'Ente dispone che i Responsabili di Settore, coadiuvati eventualmente dal RSPP, con cadenza annuale, effettuino la *check-list* sui macchinari, automezzi ed utensili coinvolti nei processi produttivi, segnalando, mediante apposita comunicazione telematica indirizzata alla FAM, quelli che necessitano un intervento manutentivo e/o debbano essere sostituiti.

Ai medesimi fini:

- tutti i dipendenti e dirigenti sono addestrati sul luogo di lavoro da persona esperta tramite una prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché un'esercitazione applicata sulle procedure di lavoro in sicurezza;
- a tutti i dipendenti e dirigenti è somministrata adeguata formazione, con aggiornamento a cadenza quanto meno biennale, mediante corsi esternalizzati, appositamente rendicontata dal RSPP, parametrata (anche per la durata) in base ai ruoli ed alle mansioni svolte.

Spetterà sempre al RSPP la raccolta (con successiva conservazione sull'archivio aziendale ad opera della FAM) dei verbali e/o autocertificazioni attestanti la formazione dei dipendenti, dei verbali di consegna (qualora non autonomamente trasmessi dai Responsabili di Settore) dei dispositivi di prevenzione individuale (DPI), nonché il controllo sulla effettiva e corretta tenuta del registro del tracciamento degli interventi di addestramento del personale dipendente istituito ai sensi dell'art. 37, comma quinto, D. Lgs. 81/08.

La formazione di base è in ogni caso somministrata a tutti i dipendenti direttamente dal RSPP sin dal momento della loro assunzione, con particolare attenzione alla simbologia ed informazione per la prevenzione del rischio incendio.

La formazione del personale viene implementata prevedendo (almeno) con cadenza annuale, ed in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di legge, la somministrazione dei corsi di pronto soccorso ed anti-incendio, con la realizzazione di simulazioni *standard*.

Ai fini del presente M.O.G.C., infine, pur ritenendo esaustive le procedure di controllo prescritte nel DVR, nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità, nelle relative "informative di sicurezza", "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." ha inteso operare un'ulteriore implementazione, prescrivendo per tutte le funzioni coinvolte il rigido rispetto dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale, nonché dei doveri e dei principi del Codice Etico adottato dalla Società.

Al fine di garantire l'efficace esercizio da parte dell'OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull'osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinarie e, dunque, istituire i "FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-06 si prevede che:

- ❖ i Responsabili di Settore (annualmente) trasmettano all'OdV un report/check-list sullo stato manutentivo dei beni facenti parte del compendio aziendale e degli interventi di manutenzione effettuati;
- ❖ l'AU (ad evento) trasmetta all'OdV nomine ed i relativi adempimenti di pubblicità, dei seguenti ruoli: RSPP, RLS, Medico Competente, addetti al servizio di prevenzione, protezione e sicurezza; preposti, addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione;
- ❖ il RSPP (annualmente) trasmetta all'OdV un report sulla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sui posti di lavoro;
- ❖ il RSPP (annualmente) trasmetta all'OdV il verbale della riunione ex art. 35 D. Lgs. 81/08 ed il registro ex art. 37, comma quinto, D. Lgs. 81/08;
- ❖ il RSPP (ad evento) relazioni all'OdV, per iscritto ed in via telematica, sugli eventuali infortuni occorsi, precisando, se possibile, le condizioni dell'infortunato.

7. PR. 07 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DANARO, BENI ED ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO – ART. 25-OCTIES D. LGS 231/01.

Il Decreto attualmente prevede quali reati presupposto dell'illecito ex art. 25-octies:

- la ricettazione ex art. 648 c.p.,
- il riciclaggio ex art. 648-bis c.p.;
- l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter c.p.;
- l'autoriciclaggio ex art. 648-ter1 c.p.

Trattasi di delitti (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) caratterizzati dalla comune finalità di occultamento e riempigo di utilità di provenienza delittuosa (ivi compresi i delitti colposi, in seguito alla novella introdotta dal D. Lgs. 195/21) e/o, a far data dal 15 dicembre 2021 (in seguito alla medesima novella), anche provenienti dalla commissione di reati contravvenzionali puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, re-immettendole nel c.d. "circuito economico".

Va inoltre precisato che con l'introduzione del reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter1 c.p. nell'ambito del Decreto, le attività a rischio inerenti alla presente procedura sono teoricamente tutte quelle attività svolte dalla Società che, in violazione della normativa vigente, potrebbero generare un profitto, successivamente utilizzato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Pertanto, per quanto riguarda la prevenzione del rischio della commissione di detto delitto, si rimanda a quanto già previsto a presidio dei reati presupposto di cui al catalogo riportato nella Parte Generale e già oggetto di analisi nella Parte Speciale del presente M.O.G.C.

In ogni caso, in relazione a tutti i reati ex art. 25-octies, in sede di *risk assessment* sono state individuate le seguenti aree di attività quali maggiormente a rischio:

- l'Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile (AA);

ed in minor misura:

- Regali e/o Omaggi e/o Sponsorizzazioni (O);

precipuamente riferite:

- alla gestione dei rapporti con la P.A.;
- alla gestione degli acquisti e delle forniture di servizi;
- alla gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- alla predisposizione del bilancio;
- alla gestione della fiscalità;
- alla gestione delle consulenze.

Le Funzioni interessate sono state individuate nelle seguenti:

- AU
- RS;
- RA;
- FAM;
- C;
- I.

Per quanto la tracciabilità di tutte le operazioni/condotte sensibili al rischio-reato sotteso alla presente area possa consentire di contenerne la stima, l'Ente, pur considerata l'eterogeneità di tali situazioni e gli esigui volumi, *rectius*, importi delle transazioni in denaro contante (peraltro limitato a spese minute), ha deciso di assegnare comunque il livello di rischio medio/medio-alto (ARANCIONE) per le categorie di illecito ex art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01, valorizzando in particolare il rischio riflesso dall'astratto apporto concorsuale in reati (per lo più contravvenzionali) strettamente connessi con l'oggetto sociale, *in primis* i reati ambientali, da cui può derivare anche un'utilità indiretta per il soggetto agente quale, ad esempio, il risparmio di spesa.

Più in particolare, per ciò che concerne la gestione dei rapporti con la P.A. si rimanda a quanto previsto nel relativo protocollo PR-02.

In ordine al processo di gestione degli acquisti, inerente l'acquisizione di beni e di servizi, le funzioni coinvolte (RA, FAM e RSGI/RQ) devono effettuare la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali sulla base di indici rilevanti (es.: dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato).

A tal fine la società ha implementato per il Sistema di Gestione Integrato Qualità le seguenti procedure contenute nel relativo Manuale, a cui si fa espresso rinvio:

- *PROC 404 - Riesame delle offerte e dei contratti;*
- *Proc_08_ Informazioni documentate;*
- *Proc_17 – Gestione e controllo delle informazioni documentate;*
- *PROC_21 – Gestione Outsourcing;*
- *PROC-25 – Appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi;*
- *PTA-05 – Gestione stakeholders;*
- *Proc_14 – Non conformità ed azioni correttive.*

Per i fini preventivi del presente M.O.G.C. si prevede di implementare ulteriormente tali procedure prescrivendo che nei rapporti con i fornitori le funzioni coinvolte devono verificare che gli stessi siano a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs 231/01, prevedendo contrattualmente l'impegno alla sua osservanza anche attraverso l'indicazione di conseguenze (quali, a titolo esemplificativo, risoluzione del contratto e penali) in caso di inadempimento/violazione.

I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società e la conservazione e archiviazione della documentazione.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita, il sistema di controllo a presidio dei reati ex art. 25-*octies* si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo che, in ogni caso

fanno capo all'AU, per quanto attiene al potere dispositivo, al RS e, in minor misura, agli altri Responsabili di Settore, a livello operativo, nonché alla FAM, per quanto attiene la registrazione e la tracciabilità delle operazioni.

È inoltre quest'ultima che verifica la regolarità dei pagamenti con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

In sede di intervista è stato riscontrato l'assenza di utilizzo di denaro contante sia nell'attività caratteristica aziendale sia nella gestione ordinaria (se non che per le spese minute e contingenti).

Ai fini preventivi della presente area di rischio si prevede pertanto:

- di privilegiare sempre ed in ogni caso forme di pagamento tracciate e diverse dal denaro contante;
- il divieto di accantonare nelle casse aziendali importi in denaro contante superiore al limite prescritto dalla normativa anti-riciclaggio;
- il divieto di trasferimento di danaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia poiché, in tal modo, possono apparire artificialmente frazionati;
- la segnalazione all'OdV ad opera della FAM di ogni anomalia/discordanza che dovesse essere riscontrata nel rendiconto della cassa.

In merito all'attività di predisposizione del bilancio si rinvia a quanto indicato nel protocollo PR-05, relativo ai reati societari.

Per quanto concerne la gestione della fiscalità, oltre a fare rimando a quanto previsto nel protocollo PR-10, relativo ai reati tributari, la Società ha inteso implementare ulteriormente le relative procedure prevedendo:

- il supporto alla FAM nella gestione della contabilità e della fiscalità aziendale, oltre che all'AU e al RA nella predisposizione della bozza di bilancio, mediante il conferimento di apposito incarico consulenziale al dott. Leonardo Pedone, referente dello studio di consulenza “P&L - Dottori Commercialisti e Avvocati”, con sede in Castellana Grotte alla Via Domenico Lanera n. 16/18 (C);
- la trasmissione all'OdV, ad opera della FAM e dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, del bilancio così predisposto e delle dichiarazioni fiscali affinché ne faccia oggetto di sua autonoma valutazione.

In merito all'attività di gestione delle consulenze si prevede che:

- gli incarichi conferiti ai consulenti siano redatti per iscritto;
- gli incarichi conferiti ai consulenti contengano l'indicazione del compenso pattuito;
- l'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli *standard* qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, sia sempre fondata su capacità tecniche professionali e risulti pertinente e congrua alla spesa stabilita;
- la verifica da parte delle funzioni coinvolte, ed in particolare dell'AU, che i consulenti siano a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs 231/01, prevedendo contrattualmente l'impegno alla sua osservanza anche attraverso l'indicazione delle conseguenze in caso di violazione (*id est* clausola risolutiva espressa e penali).

Rispetto all'attività di consulenze che è invece effettuata dalla Società, costituente una delle attività caratteristiche del suo *core business*, fermo restando il rispetto delle procedure previste dal Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità, e in particolare la procedura (da intendersi qui integralmente richiamata)

- PROC_23 – Erogazione del servizio di consulenza,

l'Ente ritiene di potenziare ulteriormente il presidio preventivo della presente area prescrivendo:

- l'abbinamento e conseguente conservazione ad opera della FAM delle contabili dei pagamenti in entrata con l'identificazione della relazione oggetto della

commessa/incarico consulenziale;

- il controllo annuale ed a campione ad opera del RSGI/RQ delle operazioni del punto che precede;
- la segnalazione da parte del RSGI/RQ all'OdV delle eventuali discrasie o mancanze riscontrante nel controllo del punto che precede.

Riguardo all'omaggistica e sponsorizzazioni si rimanda a quanto già illustrato nel protocollo PR-02, relativo ai reati nei rapporti con la P.A.

Ad ulteriore e definitivo presidio delle condotte illecite potenzialmente insinuanti nel menzionato processo, il presente M.O.G.C. prevede la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale, nonché delle norme contenute nel Codice Etico della Società (che di esso fa parte integrante).

Al fine di garantire l'efficace esercizio da parte dell'OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull'osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinatarie e, dunque, istituire i "FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-07 si prevede che:

- ❖ l'AU/RA (ad evento) comunichi all'OdV ogni anomalia/discordanza che dovesse essere riscontrata nel rendiconto della cassa;
- ❖ la FAM (annualmente) trasmetta all'OdV il bilancio approvato dall'Assemblea, comprensivo della nota integrativa e della relazione dell'AU sulla gestione;
- ❖ la FAM (annualmente) trasmetta all'OdV le dichiarazioni fiscali presentate;
- ❖ la FAM (annualmente) trasmetta all'OdV l'albo fornitori (*white list* interna) e consulenti aggiornato;
- ❖ il RSGI/RQ (ad evento) informi l'OdV delle eventuali discrasie o mancanze riscontrante nel controllo sull'abbinamento ed identificazione dei pagamenti con le

relazioni consulenziali oggetto delle commesse/incarichi affidati alla Società dalla clientela.

8. PR. 08 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – ART. 25-DECIES D. LGS 231/01.

Il Decreto attualmente prevede quale reato presupposto dell’illecito ex art. 25-*decies*:

- l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria ex art. 377-*bis* c.p.

Trattasi di delitto (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) caratterizzato dalla condotta costringitiva (violenza o minaccia) o induttiva (offerta o promessa di denaro o di altra utilità) finalizzata al condizionamento delle dichiarazioni che il soggetto passivo è chiamato a rendere dinanzi all’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale in cui può avvalersi della facoltà di non rispondere..

L’area a rischio per tale reato è da individuarsi nei rapporti delle articolazioni aziendali con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, con particolare riferimento all’esercizio del potere disciplinare, attesa l’unicità del reato presupposto individuato nel delitto ex art. 377-*bis* c.p.

L’Area di attività esposta è dunque:

- l’Area Personale (P)

mentre le Funzioni interessate sono state individuate nelle seguenti:

- AU
- RA;
- RS;
- RCC;
- RL.

Nello specifico, le funzioni direttamente interessate sono l’AU (titolare del potere disciplinare), nonché i Responsabili di Settore, quali funzioni sovraordinate deputate a fornire le direttive operative ai dipendenti nell’espletamento delle loro mansioni; mentre il rischio-reato, data l’organizzazione gerarchica della Società, si è attestato al livello medio-

medio/basso (GIALLO).

In applicazione delle indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, la “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” a presidio delle condotte illecite di cui alla presente fattispecie rinvia al protocollo PR-04 relativo alla categoria di reati di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter del Decreto, nonché al protocollo PR-02 relativo ai reati nei rapporti con la P.A. di cui all’art. 25 del Decreto.

La Società, inoltre, implementa le predette procedure prevedendo che:

- il soggetto coinvolto in un procedimento penale dia immediata comunicazione all’AU ed all’OdV della notizia o della notifica dell’indagine, nonché dell’eventuale citazione come testimone per fatti d’interesse/coinvolgenti l’Ente;
- la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale, nonché delle norme contenute nel Codice Etico della Società.

Al fine di garantire l’efficace esercizio da parte dell’OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull’osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinatarie e, dunque, istituire i “*FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA*” di cui al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-08 si prevede che:

- ❖ la funzione interessata (ad evento) trametta all’OdV la notizia o la notifica dell’indagine, nonché l’eventuale citazione come testimone per fatti d’interesse/coinvolgenti l’Ente.

9. PR. 09 – REATI AMBIENTALI – ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/01.

Il Decreto attualmente prevede tra i reati presupposto dell'illecito ex art. 25-*undecies*:

- l'inquinamento ambientale ex art. 452-*bis* c.p.;
- il disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p.;
- i delitti colposi ex 452-*quinquies* c.p. e/o aggravanti ex art. 452-*octies* c.p.;
- il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ex art. 452-*sexies*;
- l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ex art. 727-*bis* c.p.;
- la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ex art. 733-*bis* c.p.;
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ex art. 137, secondo comma, D. Lgs. 152/2006;
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni ex art. 137, terzo comma, D. Lgs. 152/2006;
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite ex art. 137, quinto comma, D. Lgs 152/2006;
- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee ex art. 137, undicesimo comma, D. Lgs. 152/2006;
- scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate, ex art. 137, tredicesimo comma, D. Lgs. 152/2006;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzate ex art. 256, primo comma, D. Lgs. 152/2006;
- discarica non autorizzata ex art. 256, terzo comma, D. Lgs. 152/2006;
- miscelazione di rifiuti ex art. 256, quinto comma, D. Lgs. 152/2006;
- deposito temporaneo di rifiuti pericolosi ex art. 256, sesto comma, D. Lgs. 152/2006;

- bonifica dei siti ex art. 257, primo comma, D. Lgs. 152/2006;
- bonifica dei siti da sostanze pericolose ex art. 257, secondo comma, D. Lgs. 152/2006;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ex art. 258, quarto comma, D. Lgs. 152/2006;
- traffico illecito di rifiuti ex art. 259, comma primo, D. Lgs. 152/2006;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-*quaterdecies* c.p.;
- omissione o alterazione del sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti ex art. 260-*bis* D. Lgs. 152/2006;
- superamento di valori limite di emissione e di qualità dell'aria ex art. 279, quinto comma, D. Lgs. 152/2006;
- reati in relazione all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui agli artt. 1, primo e secondo comma; 2, primo e secondo comma, 6, quarto comma, 3-*bis*, primo comma, l. 150/92;
- violazione delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente ex art. 3, sesto comma, l. 549/93;
- inquinamento doloso provocato da navi ex art. 8, primo e secondo comma, D. Lgs. 202/2007;
- inquinamento colposo provocato da navi ex art. 9, primo e secondo comma, D. Lgs. 202/2007.

Trattasi di reati (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) accomunati dalla sanzione di condotte (anche in forma colposa) che, in caso di loro commissione, sono suscettibili di arrecare danno all'ambiente e/o di compromettere la salubrità del territorio.

Le Aree di attività esposte alla presente area di rischio sono le seguenti:

- Tutela Ambientale (A);
- Area Campionamenti (AC);

- Area Ricerca - Tecnica (AT);
- Area Laboratorio (AL);

mentre le Funzioni interessate sono state individuate nelle seguenti:

- AU;
- RS;
- RCC/RSGI/RQ;
- RL;
- FRT;
- FC;
- L.

In quanto titolare del potere di rappresentanza, nelle funzioni interessate è stato ricompreso anche l'AU, non avendo allo stato previsto di attribuire un'apposita delega di funzioni per l'Area Ambientale.

Attesa l'incidenza che ha nell'intero ambito produttivo di "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.", per quanto la stessa risulti sicuramente "riflessa" in quanto il rischio reato cui è maggiormente esposta la Società è soprattutto quello di "concorso" nella condotta illecita della clientela, si è inteso assegnare alla presente area la classe di rischio medio/medio-alto (ARANCIONE).

L'astratto apporto concorsuale del soggetto intraneo alla Società alla condotta illecita di quello esterno assume nel caso di specie rilevanza anche ai fini della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 in quanto, atteso il suo *core business*, "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l." potrebbe ricavare un (indiretto e proprio) vantaggio dal reato ambientale.

Pertanto, ai fini preventivi del presente M.O.G.C. e per quanto in particolare attiene il contenimento del rischio di concorso nel reato del soggetto agente (cliente), l'Ente ritiene adeguate le procedure già implementate (e da intendersi qui integralmente richiamate) nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità atte a disciplinare le attività di campionamento:

- PROC 507 Campionamento;
- PROC 508 Manipolazione dei materiali/oggetti da sottoporre a prova;

analisi:

- PROC 504 Incertezza di misura prove chimiche;
- PROC 505 Gestione delle apparecchiature;
- PROC 509 Assicurazione qualità dei dati;
- PROC 510 Presentazione dei risultati;

e consulenza tecnica:

- PROC_23 – Erogazione del servizio di consulenza.

La Società ritiene in ogni caso di potenziare tali procedure prescrivendo che per il monitoraggio e presidio delle attività di campionamento:

- o il RCC provveda all'archiviazione in formato imm modificabile (PDF *et similia*) sul server aziendale di tutti i verbali di campionamento effettuati, assicurandosi che sia puntualmente indicate la data del prelievo, la provenienza geografica, la tipologia di materiale;

per il monitoraggio e presidio delle attività di analisi:

- o il RL provveda all'archiviazione in formato imm modificabile (PDF *et similia*) sul server aziendale di tutti i rapporti di prova rilasciati alla clientela, assicurandosi che sia puntualmente indicata la data delle analisi espletate;
- o il L, nella persona del Responsabile Commesse Laboratorio (RCL) provveda all'archiviazione in formato imm modificabile (PDF *et similia*) sul server aziendale, con indicazione della data di predisposizione, del funzionigramma interno al laboratorio con cui assegna i singoli tecnici alle singole attività di analisi, in modo da risalire all'operatore che ha effettuato una determinata analisi in una determinata data;

per il monitoraggio e presidio delle attività di consulenza tecnica (ivi compresa quella di progettazione):

- il RS (o l'AU, in base alla commessa) assicura l'acquisizione delle autorizzazioni ambientali di cui il cliente è eventualmente già titolare, in modo da garantirne il rigoroso rispetto, per quanto concerne le relative prescrizioni, nell'attività di affiancamento, supporto e/o progettazione;
- il RS (o l'AU, in base alla commessa) assicura in ogni caso il rigoroso rispetto della normativa ambientale, ivi compresa quella di secondo grado, rilevante nell'espletamento dell'incarico.

In ogni caso "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.", a tacitazione di ogni possibilità di rischio concorsuale nell'attività illecita altrui per i reati oggetto della presente area, impone il fermo divieto di realizzare le seguenti condotte (astrattamente sussumibile – in ultima istanza ed a seconda dell'utilizzo finale – anche nelle fattispecie delittuose del falso in certificazione ex art. 481 c.p. o di falsità ex art. 76 DPR 445/2000):

- edulcorare e/o sostituire e/o scambiare i campioni al momento del prelevamento e/o prima di effettuare le analisi oggetto di incarico;
- predisporre e/o formulare certificati difformi dagli esiti delle analisi effettuate;
- recepire acriticamente le segnalazioni del cliente/committente in caso di esito delle analisi dallo stesso non gradito;
- modificare i certificati già emessi in mancanza di effettiva ragione o comunque di riesame (salvi i casi di correzione di errori materiali).

A presidio di tali condotte si prevede pertanto che:

- il RCC informi l'OdV di ogni non conformità riscontrata e/o condotta irregolare riscontrata nel processo di campionamento;
- il RL trasmetta all'OdV le contestazioni sui certificati emessi pervenute dal cliente/committente;
- il RL trasmetta semestralmente all'OdV l'elenco dei certificati modificati, con precisazione della relativa modifica;
- l'AU (e/o la funzione direttamente interessata) informi l'OdV della notifica di

provvedimenti giudiziari da cui risulta l'elevazione a carico di esponenti della Società di reati di falso connessi all'attività svolta.

Anche per quanto attiene il rischio connesso alla gestione dei rifiuti generati dai propri processi produttivi il Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità prevede apposite ed adeguate procedure (da intendersi qui integralmente richiamate), quali:

- *PROC 507 Campionamento (ndr. per la parte relativa al trasporto ed alla conservazione dei campioni);*
- *PROC 508 Manipolazione dei materiali/oggetti da sottoporre a prova (ndr. per la parte relativa all'eliminazione o restituzione al cliente dei campioni);*
- *Proc_04_Gestione degli aspetti ambientali;*
- *Proc_10_Preservazione;*
- *PTA-01 – Gestione emissioni in atmosfera;*
- *PTA-02 – Gestione sostanze pericolose;*
- *PTA-03 – Gestione dei rifiuti.*

Di particolare rilievo è che tali procedure prevedano che siano individuate specifiche zone ove sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti, in numero e tipologia adeguati ai rifiuti da contenere e che questi siano identificati con etichetta riportante il codice CER e descrizione.

Ai fini della prevenzione dei reati presupposto dell'illecito di cui all'art. 25-undecies D. Lgs. 231/01, "T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.", pur ritenendo sufficienti le predette procedure e prescrizioni, ritiene di implementarle ulteriormente attraverso il potenziamento della tracciabilità dell'intero processo, e quindi prevedendo:

- o la selezione e l'individuazione ad opera del RSGI/RQ, delle imprese cui conferire i rifiuti aziendali;
- o la FAM, su indicazione del RSGI/RQ, dovrà procedere prima della sottoscrizione del contratto con le imprese del punto che precede, alla raccolta:

- della visura camerale aggiornata, necessaria per la registrazione dell'anagrafica e l'iscrizione nella lista fornitori aziendale;
- della copia dell'autorizzazione alla ricezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società;
- dell'auto-dichiarazione, rispettosa delle forme previste dal DPR 445/2000, con cui la controparte attesta che né l'ente né i suoi soggetti referenti abbiano ricevuto condanne e/o imputazioni concernenti la materia ambientale oggetto del presente protocollo preventivo, né interdittive antimafia (a tal proposito si fa espresso rinvio a quanto già previsto del protocollo PR-04, concernente i reati di criminalità organizzata);
- o la previsione nel predetto contratto dell'impegno esplicito a rispettare le previsioni del D. Lgs. 231/01, del presente Modello, del Codice Etico di "T&A – Tecnologia & Ambiente S.r.l.", pena la risoluzione per grave inadempimento (con eventuale applicazione di penali);
- o l'archiviazione, ad opera della FAM, sul server aziendale in formato immutabile (PDF *et similia*), con specificazione della data:
 - della dichiarazione di avvenuta consegna;
 - della copia del FIR;
 - del certificato di avvenuto trattamento e smaltimento;
- o il monitoraggio periodico, a cadenza quanto meno annuale, ad opera del RSGI/RQ della permanenza dei requisiti autorizzatori e "reputazionali" in capo all'impresa contrattualizzata per la raccolta dei rifiuti aziendali;
- o la trasmissione da parte del RSGI/RQ di un report informativo all'AU ed all'OdV, a cadenza annuale, sull'esito del monitoraggio del punto che procede, con eventuale trasmissione del rinnovo del contratto;
- o l'informativa (ad evento) da parte del RSGI/RQ all'OdV degli accessi/controlli/acquisizione in azienda e, qualora se ne abbia notizia, presso

l'azienda del conferente, da parte degli organi preposti ai controlli amministrativi e di polizia giudiziaria in materia ambientale.

A definitivo presidio delle condotte illecite della presente area di rischio (ivi comprese quelle sussumibili nelle fattispecie ex art. 25-*undecies* del Decreto per cui non è stato riscontrato alcun rischio), il M.O.G.C. prevede in ogni caso la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte delle norme contenute nel Codice Etico della Società (che ne costituisce parte integrante).

Al fine di garantire l'efficace esercizio da parte dell'OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull'osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinatarie e, dunque, istituire i "FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" di cui al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-09 si prevede che:

- ❖ l'AU o il RSGI/RQ (ad evento) comunichi all'OdV quanto eventualmente appreso rispetto all'eventuale coinvolgimento e/o condanna dei clienti per cui ha operato la Società in procedimenti penali relativi a reati ambientali;
- ❖ il RCC (ad evento) informi l'OdV di ogni non conformità riscontrata e/o condotta irregolare riscontrata nel processo di campionamento;
- ❖ il RL (ad evento) trasmetta all'OdV le contestazioni sui certificati emessi pervenute dal cliente/committente;
- ❖ il RL trasmetta (a cadenza semestrale) all'OdV l'elenco dei certificati modificati, con precisazione della relativa modifica;
- ❖ l'AU (e/o la funzione direttamente interessata) informi l'OdV della notifica di provvedimenti giudiziari da cui risulta l'elevazione a carico di esponenti della Società di reati di falso connessi all'attività svolta;
- ❖ il RSGI/RQ (a cadenza annuale) trasmetta all'OdV il report informativo sul monitoraggio periodico della permanenza dei requisiti autorizzatori e "reputazionali"

in capo all'impresa contrattualizzata per la raccolta dei rifiuti aziendali;

- ❖ l'AU o il RSGI/RQ (ad evento) comunichi all'OdV l'interruzione del rapporto con l'impresa contrattualizzata per la raccolta dei rifiuti aziendali per falsità della dichiarazione attestante che né l'ente né i suoi soggetti referenti abbiano ricevuto condanne e/o imputazioni concernenti la materia ambientale o interdittive antimafia;
- ❖ il RSGI/RQ (ad evento) trasmetta l'informativa all'OdV degli accessi/controlli in azienda e, qualora se ne abbia notizia, presso l'azienda contrattualizzata per la raccolta, da parte degli organi preposti ai controlli amministrativi e di polizia giudiziaria in materia ambientale.

10. PR. 10 – REATI TRIBUTARI – ART. 25-QUINQUESDECIES D. LGS. 231/01.

Il Decreto attualmente prevede quali reato presupposto dell'illecito ex art. 25-*quinquesdecies*:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000;
- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000;
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3, D. Lgs. 74/2000;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, comma 1, D. Lgs. 74/2000;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8, comma 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000;
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10, D. Lgs. 74/2000;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11, D. Lgs. 74/2000;

qualora poi l'illecito sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, anche:

- la dichiarazione infedele ex art. 4, D. Lgs. 74/2000;
- l'omessa dichiarazione ex art. 5, D. Lgs. 74/2000;
- l'indebita compensazione ex art. 10-*quater*, D. Lgs. 74/2000.

Trattasi di delitti (per la cui puntuale descrizione si rimanda alle tabelle di *risk assessment*) caratterizzati da condotte infedeli e/o fraudolente finalizzate all'omesso versamento delle imposte mediante la predisposizione e presentazione di dichiarazioni e/o documentazione contabile non veridica.

A tal proposito preme rimarcare come l'art. 1 del D. Lgs. 74/2000, rubricato "definizioni",

precisi come:

- *“per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”;*
- *“per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge”.*

L'ordinata gestione della fiscalità d'impresa e di tutti i movimenti finanziari e di tesoreria (e della relativa documentazione) costituisce non solo uno dei principali riferimenti per la strutturazione di un efficace sistema preventivo degli illeciti ex D. Lgs. 231/01 e dei relativi reati presupposto (in particolare corruzione, pubblica e privata; riciclaggio e ricettazione; reati societari; etc.), ma anche il primario indice rivelatore per prevedere e assorbire situazioni di crisi e discontinuità aziendale (art. 2086 c.c.).

L'Area di attività esposta è dunque:

- l'Area Amministrativa – Finanziaria – Contabile (AA)

con precipuo riferimento:

- alla gestione dei rapporti con la P.A. (in particolare Agenzia delle Entrate ed organi di controllo);
- alla gestione dei flussi finanziari in entrata ed uscita;
- all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi;
- alla predisposizione e redazione della contabilità, fiscalità e bilanci di esercizio (anche riferita all'utilizzo ed accesso di strumenti e sistemi informatici);

mentre le Funzioni interessate sono state individuate nelle seguenti:

- AU;
- RA;

- FAM;
- C.

Per quanto la tracciabilità di tutte le operazioni/condotte sensibili al rischio-reato sotteso alla presente area possa consentire di contenerne la stima, ed avendo peraltro affidato apposito incarico consulenziale per la gestione della contabilità e fiscalità aziendale al dott. Leonardo Pedone, referente dello studio di consulenza “P&L - Dottori Commercialisti e Avvocati”, con sede in Castellana Grotte alla Via Domenico Lanera n. 16/18 (C), l'Ente, considerata l'eterogeneità di tali situazioni astrattamente rilevanti e sensibili per la presente area, ha deciso di assegnare il livello di rischio medio (GIALLO) per le categorie di illecito ex art. 25-*quinguedecies* D. Lgs. 231/01.

Per ciò che concerne la gestione dei rapporti con la P.A. ed all'omaggistica si rimanda a quanto previsto nel protocollo PR-02.

Per la valutazione dei fornitori e dei clienti si ritiene che il costante aggiornamento dell'albo fornitori da parte della FAM costituisca efficace presidio anche per le esigenze preventive della presente area di rischio (e pertanto si fa rinvio a quanto sul punto già previsto ai protocolli PR-02 e PR-04).

In merito all'attività di predisposizione del bilancio si rinvia invece a quanto indicato nel protocollo PR-05, relativo ai presidi di prevenzione dei reati societari.

Per quanto attiene alla gestione dei flussi finanziari e della gestione dei rapporti con i consulenti si rimanda a quanto previsto nel protocollo PR-07 (relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio, ed auto-riciclaggio), rimarcando come è precipuo dovere della FAM:

- verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinanti del pagamento e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- inserire per ogni operazione che comporti l'utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie una causale espressa, con registrazione delle stesse in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;

- assicurare che ogni pagamento ed incasso, a prescindere dall'utilizzo o meno di denaro contante, venga adeguatamente tracciato e documentato (con conseguente conservazione sul server aziendale della fattura di riferimento).

Con riguardo, infine, alla regolare tenuta e conservazione della documentazione amministrativo-contabile obbligatoria, si prevede che le funzioni interessate, ed in particolare la FAM, coordinata e supervisionata dal RA, ed il C, per quanto attiene i loro rispettivi doveri e competenze professionali, debbano osservare le seguenti prescrizioni:

- osservare le norme civilistiche (unitamente al principio contenuto nell'articolo 8, comma 5 dello Statuto del contribuente – L. n. 212/2000), che prevedono il principio generale sulla conservazione delle scritture contabili per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione, ed in particolare: dei registri e le scritture contabili obbligatorie (Libro giornale, Libro degli inventari, Libri sociali, Registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, Scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; Scritture ausiliarie di magazzino), delle lettere, della corrispondenza commerciale, dei telegrammi e delle fatture;
- nel caso in cui sia in corso un accertamento, le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate anche oltre il predetto termine e almeno fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta;
- i documenti fiscali allegati alla dichiarazione dei redditi devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della stessa. Per 5 anni devono essere anche conservate le ricevute d'affitto, delle utenze, le multe e le contravvenzioni;
- per quanto concerne invece i documenti informatici rilevanti ai fini tributari, come ad esempio le fatture attive e passive, i documenti di trasporto, i registri IVA e i registri contabili, essi non sono esonerati dal rispetto delle norme civilistiche (il riferimento è agli articoli 2220, 2214, 2215 bis e 2217 del codice civile);
- i documenti digitali (ossia i documenti dematerializzati) validi ai fini fiscali

devono possedere i requisiti dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità;

- va osservata la disciplina vigente circa le modalità di segnalazione agli Organi competenti in caso di eventi accidentali che possano deteriorare le scritture;
- vanno effettuate delle verifiche periodiche sulla corretta tenuta e conservazione dei registri e delle scritture contabili obbligatorie.

A definitivo presidio della presente area di rischio si prevede infine:

- o la trasmissione all'OdV, ad opera della FAM e dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, del bilancio così predisposto e delle dichiarazioni fiscali affinché ne faccia oggetto di sua autonoma valutazione;
- o la segnalazione (ad evento) all'OdV delle modalità di adempimento fiscale, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali vicende modificative che interessano l'Ente;
- o la segnalazione (ad evento) all'OdV delle interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria (interpelli ecc.);
- o la segnalazione (ad evento) all'OdV di eventuali accessi/utilizzo da parte della Società a regimi fiscali di favore e/o premialità;
- o la segnalazione (ad evento) all'OdV di visite ispettive da parte degli organi di controllo e/o della ricezione di contestazioni in sede tributaria (*PVC et similia*), nonché l'eventuale coinvolgimento della Società in procedimenti giudiziari (tributari, penali e non) riferibili alla gestione degli adempimenti tributari, contabili e fiscali.
- o la rigorosa e stretta osservanza da parte delle funzioni coinvolte dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale, nonché delle norme contenute nel Codice Etico della Società.

Al fine di garantire l'efficace esercizio da parte dell'OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull'osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinatarie e, dunque, istituire i "FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA" di cui

al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-10 si prevede che:

- ❖ la FAM (annualmente) trasmetta all'OdV il bilancio approvato dall'Assemblea, comprensivo della nota integrativa e della relazione dell'AU sulla gestione;
- ❖ la FAM (annualmente) trasmetta all'OdV le dichiarazioni fiscali presentate dalla Società;
- ❖ il RA (ad evento) segnali all'OdV le modalità di adempimento fiscale, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali vicende modificative che interessano l'Ente;
- ❖ l'AU/RA (ad evento) segnali all'OdV le interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria (interpelli ecc.);
- ❖ l'AU/RA (ad evento) segnali all'OdV l'eventuale accesso da parte della Società a regimi fiscali di favore e/o premialità;
- ❖ l'AU/RA (ad evento) comunichi all'OdV ogni attività di Polizia Giudiziaria e/o notifica di atto relativo a procedimenti giudiziari (tributari, penali e non) rilevante per la presente area di rischio, nonché ogni atto di contestazione in sede tributaria (PVC et *similia*).

11. PR. 11 – ALTRI REATI.

Per quanto il rischio per tutte le altre fattispecie di reato previste dal Decreto sia stato escluso, perché ritenuto inesistente, o sia stato ritenuto basso, in virtù della non attinenza con le attività della Società, “T&A - Tecnologia & Ambiente S.r.l.” ritiene di porre comunque a presidio del detto rischio un protocollo c.d. “comune” di prevenzione.

Tale protocollo impone ai dipendenti ed ai soggetti apicali della Società la rigorosa osservanza dei principi generali di controllo interno riportati al paragrafo 3.4 della Parte Generale; dei precetti previsti dal Codice Etico; nonché, nel rispetto del principio di trasparenza, l'immediata comunicazione all'OdV degli (eventuali) indici rilevatori di nuove aree di rischio legate ai predetti reati.

L'OdV, a cui, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è affidato il costante monitoraggio dell'efficacia ed idoneità del Modello anche rispetto all'evolversi dell'attività aziendale, provvederà alla segnalazione all'Organo Amministrativo le necessità di aggiornamento dello stesso, richiedendo, qualora risulti necessario, l'implementazione di ulteriori protocolli preventivi per le nuove aree di rischio riscontrate.

Al fine di garantire l'efficace esercizio da parte dell'OdV dei suoi poteri di controllo e monitoraggio sull'osservanza del M.O.G.C. da parte delle funzioni destinarie e, dunque, istituire i “*FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA*” di cui al paragrafo 4.5 della Parte Generale riferiti alle singole procedure preventive, con riferimento alla PR-12 si prevede che:

- ❖ la funzione interessata (ad evento) comunichi all'OdV gli (eventuali) indici rilevatori di nuove aree di rischio relative ai reati per cui il rischio è stato escluso e/o non rilevante.

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ex D. Lgs. 231/01)**

**TABELLA
ANALISI DEI RISCHI**